SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 aprile 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Garante per la protezione dei dati personali

Università di Catania

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria artigianato, agricoltura di Chieti

Camera di commercio, industria artigianato, agricoltura di Palermo

Ministero dell'interno

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei Ministri

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 99

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 8 aprile 2011.

Applicazione della disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, in materia di prezzi dei farmaci. (Determinazione n. 2186/2011). *(11A04969)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 100

Agenzia Italiana del Farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Midazolam Bioindustria L.I.M.» *(11A04574)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sodio Bicarbonato Panpharma» *(11A04575)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sinecod Tosse Fluidificante» *(11A04576)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fluxum» *(11A04577)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Haemate P» *(11A04578)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Uromitexan» *(11A04579)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Samyr» *(11A04580)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Calcio Carbonato + Vitamina D3 Germed» *(11A04581)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sodio Valproato Winthrop» *(11A04582)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Polioral» *(11A04583)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Varilrix» *(11A04584)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cefoplus» *(11A04585)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mepivacaina Pierrel» *(11A04586)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Merrem» *(11A04587)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Merrem» *(11A04588)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lasix» *(11A04589)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Xilo Mynol» *(11A04590)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Diosmectal» *(11A04591)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Repita» *(11A04592)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Celestone» *(11A04593)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aracytin» *(11A04594)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gyno Canesten» *(11A04595)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2011, n. **43**.

Attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 2009 e, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

Vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE, che istituiscono un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie;

Vista la direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

Vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di recepimento della direttiva 2008/57/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

Visto il decreto in data 29 ottobre 2010, con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in considerazione dei ritardi nella realizzazione dei sistemi di attrezzaggio delle reti regionali interconnesse, ha dato disposizioni per garantire che l'accesso alle reti avvenga in presenza di livelli tecnologici omogenei fra le reti regionali e la rete nazionale e con regole di sicurezza armonizzate;

Considerata, inoltre, la necessità di apportare delle modifiche per incongruenze relative ad alcuni riferimenti contenuti nel testo del citato decreto legislativo n. 162 del 2007;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto, al fine di migliorare e sviluppare la sicurezza delle ferrovie comunitarie, modifica ed integra la disciplina del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in attuazione della direttiva comunitaria 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

Art. 2.

Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162

1. Al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 4, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

«c-*bis*) alle ferrovie storiche, museali e turistiche che operano su una propria rete, comprese le officine di manutenzione, i veicoli e il personale che vi lavora.»;

b) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera *f)* sono inserite le seguenti:

«f-*bis*) detentore: il soggetto o l'entità che utilizza il veicolo come mezzo di trasporto ed è iscritto in quanto tale nel registro di immatricolazione nazionale (RIN) di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191; può esserne il proprietario o avere il diritto di utilizzarlo;

f-*ter*) soggetto responsabile della manutenzione: soggetto responsabile della manutenzione di un veicolo, registrato in quanto tale nel RIN;

f-*quater*) veicolo: veicolo ferroviario atto a circolare con le proprie ruote sulla linea ferroviaria, con o senza trazione. Il veicolo si compone di uno o più sottosistemi strutturali e funzionali o di parti di tali sottosistemi;»;

c) all'articolo 6, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi di natura strutturale costitutivi del sistema ferroviario, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191;»;

2) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* verificare che l'applicazione delle disposizioni e prescrizioni tecniche relative al funzionamento ed alla
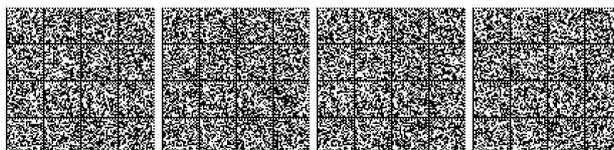
manutenzione dei sottosistemi costitutivi del sistema ferroviario avvenga conformemente ai pertinenti requisiti essenziali;»;

3) la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

«*f)* verificare che i componenti di interoperabilità siano conformi ai requisiti essenziali a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191;»;

4) la lettera *l)* è sostituita dalla seguente:

«*l)* assicurare che i veicoli siano debitamente immatricolati nel RIN e che nei registri dell'infrastruttura e dei veicoli le informazioni in materia di sicurezza siano complete ed aggiornate;»;

5) dopo la lettera *r)* è aggiunta la seguente:

«r-*bis*) disciplinare le modalità di circolazione di particolari categorie di veicoli che circolano sulla infrastruttura ricadente nel campo di applicazione del presente decreto, compresi i veicoli storici.»;

d) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «L'Agenzia pubblica annualmente trasmette» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia pubblica annualmente e trasmette»;

2) al comma 2, le parole: «La relazione di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «La relazione di cui al comma 1» e dopo la lettera *d)* è aggiunta, in fine, la seguente: «d-*bis*) le deroghe concesse a norma dell'articolo 9-*bis*, comma 7.»;

e) all'articolo 8, comma 2, le parole: «fabbricante fornitore di servizi di manutenzione,» sono sostituite dalle seguenti: «fabbricante, fornitore di servizi di manutenzione,» e le parole: «addetto alla manutenzione dei vagoni» sono sostituite dalla seguente: «detentore»;

f) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis (Manutenzione dei veicoli).* — 1. A ciascun veicolo prima della messa in servizio o dell'utilizzo sulla rete è assegnato un soggetto responsabile della manutenzione registrato nel RIN conformemente all'articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191.

2. Il soggetto responsabile della manutenzione può essere, tra gli altri, un'impresa ferroviaria, un gestore dell'infrastruttura o un detentore.

3. Fatta salva la responsabilità delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura per il funzionamento sicuro della propria parte di sistema come prevista nell'articolo 8, il soggetto responsabile della manutenzione assicura che i veicoli siano in grado di circolare in condizioni di sicurezza mediante un sistema di manutenzione ed effettua direttamente la manutenzione o la affida ad officine di manutenzione qualificate. A tal fine il soggetto responsabile della manutenzione assicura che i veicoli siano mantenuti conformi:

a) al piano di manutenzione di ciascun veicolo;

b) ai requisiti in vigore, incluse le norme in materia di manutenzione e le disposizioni delle STI.

4. Per i carri merci ciascun soggetto responsabile della manutenzione deve essere certificato da un organismo riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni di cui al comma 5. Il procedimento di riconoscimento è fondato su criteri di indipendenza, competenza e imparzialità. Laddove il soggetto responsabile della manutenzione sia un'impresa ferroviaria o un gestore dell'infrastruttura, alla richiesta di rilascio di nuovo certificato di sicurezza o di nuova autorizzazione di sicurezza o di aggiornamento degli stessi deve essere allegato il certificato di soggetto responsabile della manutenzione ottenuto nel rispetto dei requisiti di cui al comma 5.

5. Il sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei carri merci deve essere conforme al regolamento adottato dalla Commissione europea sulla base della Raccomandazione dell'Agenzia ferroviaria europea (ERA) di cui all'articolo 1, paragrafo 8, della direttiva 2008/110/CE. I certificati rilasciati in base a tale sistema assicurano il rispetto dei requisiti di cui al comma 3.

6. I certificati rilasciati a norma del comma 5 sono validi in tutta la Comunità europea.

7. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie può decidere di adempiere all'obbligo di identificare il soggetto responsabile della manutenzione e della sua certificazione mediante misure alternative, nei seguenti casi:

a) veicoli registrati in un paese non appartenente alla Comunità europea e mantenuti a norma della legislazione di tale Paese;

b) veicoli utilizzati su reti o linee il cui scartamento sia differente da quello utilizzato sulla rete ferroviaria principale della Comunità europea e per il quale il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 3 è garantito da accordi internazionali con paesi non appartenenti alla Comunità europea e veicoli storici di cui all'articolo 6, comma 2, lettera r-*bis*);

c) veicoli di cui all'articolo 2, comma 4, attrezzature militari e trasporti speciali che necessitano di una autorizzazione specifica dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie prima di essere messi in servizio. In tale caso sono concesse deroghe per periodi non superiori ai cinque anni.

8. Le misure alternative di cui al comma 7 sono attuate mediante deroghe, identificate e motivate nella relazione annuale sulla sicurezza di cui all'articolo 7 del presente decreto, concesse dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie:

a) all'atto della registrazione dei veicoli a norma dell'articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, per quanto riguarda l'identificazione del soggetto responsabile della manutenzione;

b) per il rilascio dei certificati di sicurezza e autorizzazioni a imprese ferroviarie e gestori della infrastruttura a norma degli articoli 14 e 15 del presente decreto, per quanto riguarda l'identificazione o la certificazione del soggetto responsabile della manutenzione.»;
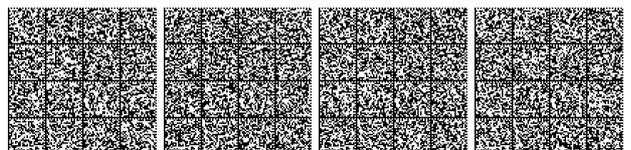
g) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «sia conforme alle norme di sicurezza nazionali» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 12 ed all'allegato II»;

h) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Scopo del certificato di sicurezza è fornire la prova che l'impresa ferroviaria ha elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è pertanto in grado di soddisfare i requisiti delle STI, di altre pertinenti disposizioni della normativa comunitaria e delle norme nazionali di sicurezza ai fini del controllo dei rischi e della prestazione di servizi di trasporto sulla rete in condizioni di sicurezza.»;

2) al comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* la certificazione che attesta l'accettazione delle misure adottate dall'impresa ferroviaria per soddisfare i requisiti specifici necessari per la prestazione, in condizioni di sicurezza, dei suoi servizi sulla rete in questione. Detti requisiti possono riguardare l'applicazione delle STI e delle norme nazionali di sicurezza, ivi comprese le norme per il funzionamento della rete, l'accettazione dei certificati del personale e l'autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli utilizzati dall'impresa ferroviaria. La certificazione è basata sulla documentazione trasmessa dall'impresa ferroviaria ai sensi dell'allegato IV.»;

i) all'articolo 19, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto dei principi e degli obiettivi degli articoli 20 e 21.»;

l) il comma 4 dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«4. Sulle reti regionali non isolate e su quelle isolate interessate da traffico merci individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto è attuata quando risultino completati sistemi di attrezzaggio idonei a rendere compatibili i livelli tecnologici delle medesime reti regionali a quelli della rete nazionale per permettere l'unificazione degli standard di sicurezza, dei regolamenti e delle procedure per il rilascio del certificato di sicurezza. Con successivi provvedimenti della direzione generale competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate, sono fissati i termini entro i quali le suddette reti regionali devono completare i sistemi di attrezzaggio compatibili a quelli della rete nazionale. Sulle reti regionali, per le quali non risultano completati gli adeguamenti tecnologici di cui sopra, possono continuare ad operare senza certificato di sicurezza le imprese ferroviarie controllate dal gestore dell'infrastruttura, o facenti parte della società che gestisce l'infrastruttura; in tale caso il direttore di esercizio è responsabile di tutti gli obblighi di legge di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.»;

m) nell'allegato II il punto 17 è abrogato;

n) nell'allegato III, al punto 2, lettera *c)*, le parole: «nelle norme nazionali di sicurezza di cui all'articolo 11 e all'allegato II;» sono sostituite dalle seguenti: «nelle norme nazionali di sicurezza di cui all'articolo 12 e all'allegato II;».

Art. 3.

Sistema di certificazione del soggetto responsabile della manutenzione di carri merci

1. Al fine di dare rapida attuazione al sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono dettate disposizioni che tengano conto dell'accordo internazionale sottoscritto a Bruxelles il 14 maggio 2009. Tale decreto disciplina le modalità di riconoscimento degli Organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione e la determinazione delle tariffe a carico dei predetti Organismi per le attività di riconoscimento, rinnovo e vigilanza svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base del costo effettivo delle prestazioni. Le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.

2. Nelle more di entrata in vigore del regolamento adottato dalla Commissione europea sulla base della Raccomandazione dell'ERA di cui all'articolo 1, paragrafo 8, della direttiva 2008/110/CE, il decreto di cui al comma 1 disciplina anche:

a) i requisiti dell'Organismo di Certificazione;

b) le modalità di certificazione del soggetto responsabile della manutenzione;

c) i requisiti del soggetto responsabile della manutenzione;

d) i compiti del soggetto responsabile della manutenzione;

e) le modalità del rilascio e del rinnovo del certificato di soggetto responsabile della manutenzione nonché la relativa validità.

3. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 la verifica della capacità di svolgere le funzioni di responsabile della manutenzione, laddove lo stesso sia una impresa ferroviaria o un gestore della infrastruttura, è effettuata dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, in base alle competenze previste dalla legislazione vigente, secondo le procedure di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e deve essere indicata sui certificati specificati in tali procedure.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE)

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 1, commi 1 e 3, e l'allegato B, della legge 4 giugno 2010, n. 96, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2010, n. 146, S.O., così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. (*Omissis*).

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell' allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell' allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.».

«Allegato B

2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);

2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata);

2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;

2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale;

2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione;

2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio;

2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;
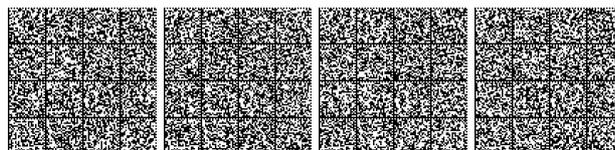
2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;

2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE;

2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso;

2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione);

2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione;

2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i princìpi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;

2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;

2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti;

2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;

2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;

2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali;

2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione;

2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'art. 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi;

2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (Versione codificata);

2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo;

2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi;

2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;

2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione);

2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità *II)* (rifusione);

2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (Versione codificata);

2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti;

2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della e della direttiva 2008/118/CE.».

— La direttiva 2004/49/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 164.

— Il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 2007, n. 234, S.O.
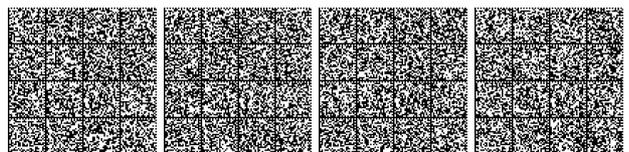
— La direttiva 2004/51/CE, è pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 164.

— La direttiva 2008/110/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 23 dicembre 2008, n. L 345.

— La direttiva 2008/57/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 23 dicembre 2008, n. L 345.

— Il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 novembre 2010, n. 271, S.O.

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti della direttiva 2008/110/CE, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 1 e 27 del citato decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, come modificati dal presente decreto:

«Art. 2 *(Ambito di applicazione)*. — 1. Il presente decreto si applica all'intero sistema ferroviario italiano con l'esclusione di quanto previsto al comma 4 del presente articolo.

2. Il presente decreto riguarda i requisiti di sicurezza del sistema ferroviario, compresa la sicurezza della gestione dell'infrastruttura e della circolazione, e l'interazione fra le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura.

3. Restano ferme le norme vigenti e le conseguenti competenze degli Organi statali interessati per quanto riguarda le rispettive materie di competenza inerenti la sicurezza, con particolare riferimento ai compiti del Ministero dell'interno in materia di prevenzione incendi e soccorso tecnico urgente, ai compiti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai compiti del Ministero delle infrastrutture in materia di norme tecniche costruttive delle opere civili, vigilanza e ispezioni su sede ed opere d'arte relative all'infrastruttura ferroviaria nella fase realizzativa della stessa.

4. Il presente decreto non si applica:

a) alle metropolitane, tram e altri sistemi di trasporto leggero su rotaia;

b) alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché alle imprese ferroviarie che operano esclusivamente su tali reti;

c) all'infrastruttura ferroviaria privata utilizzata esclusivamente dal proprietario dell'infrastruttura per le sue operazioni di trasporto di merci.

c-*bis*) alle ferrovie storiche, museali e turistiche che operano su una propria rete, comprese le officine di manutenzione, i veicoli e il personale che vi lavora.».

«Art. 3 *(Definizioni)*. — 1. Ai soli fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:

a) sistema ferroviario: l'insieme dei sottosistemi di natura strutturale e funzionale, quali definiti nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e successive modificazioni nonché la gestione e l'esercizio del sistema nel suo complesso;

b) gestore dell'infrastruttura: qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della realizzazione, della manutenzione di una infrastruttura ferroviaria e della gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza dell'infrastruttura e della circolazione ferroviaria. I compiti del gestore di una infrastruttura o di parte di essa possono essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli definiti nelle norme comunitarie e nazionali vigenti;

c) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa titolare di una licenza ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e qualsiasi altra impresa pubblica o privata la cui attività consiste nella prestazione di servizi di trasporto di merci e/o di passeggeri per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono la sola trazione;

d) specifiche tecniche di interoperabilità (STI): le specifiche di cui è oggetto ciascun sottosistema o parte di un sottosistema, al fine di soddisfare i requisiti essenziali e garantire l'interoperabilità dei sistemi ferroviari transeuropei convenzionale e ad alta velocità, quali definiti nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e successive modificazioni;

e) obiettivi comuni di sicurezza (CST): i livelli minimi di sicurezza che devono almeno essere raggiunti dalle diverse parti del sistema ferroviario (quali il sistema ferroviario convenzionale, il sistema ferroviario ad alta velocità, le gallerie ferroviarie lunghe o le linee adibite unicamente al trasporto di merci) e dal sistema nel suo complesso, espressi in criteri di accettazione del rischio;

f) metodi comuni di sicurezza (CSM): i metodi che devono essere elaborati per descrivere come valutare i livelli di sicurezza, la realizzazione degli obiettivi di sicurezza e la conformità con gli altri requisiti in materia di sicurezza;

f-bis*) detentore: il soggetto o l'entità che utilizza il veicolo come mezzo di trasporto ed è iscritto in quanto tale nel registro di immatricolazione nazionale (RIN) di cui all'art. 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191; può esserne il proprietario o avere il diritto di utilizzarlo;*

f-ter*) soggetto responsabile della manutenzione: soggetto responsabile della manutenzione di un veicolo, registrato in quanto tale nel RIN;*

f-quater*) veicolo: veicolo ferroviario atto a circolare con le proprie ruote sulla linea ferroviaria, con o senza trazione. Il veicolo si compone di uno o più sottosistemi strutturali e funzionali o di parti di tali sottosistemi;*

g) Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie: l'organismo nazionale a cui sono assegnati i compiti di Autorità preposta alla sicurezza per il sistema ferroviario italiano di cui al capo IV della direttiva 2004/49/CE;

h) Organismi notificati: gli organismi incaricati di valutare la conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità o di istituire la procedura di verifica CE dei sottosistemi, quali definiti nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e successive modificazioni;

i) Verificatori indipendenti di sicurezza: gli organismi incaricati di valutare la conformità di un componente ai requisiti di omologazione relativi alla sicurezza ad esso applicabili e l'idoneità all'impiego dello stesso, e/o di istruire la procedura per l'omologazione;

l) norme nazionali di sicurezza: tutte le norme e standard nazionali contenenti obblighi in materia di sicurezza ferroviaria, applicabili ad uno o più gestori dell'infrastruttura ed a più di una impresa ferroviaria;

m) sistema di gestione della sicurezza: l'organizzazione e i provvedimenti messi in atto da un gestore dell'infrastruttura o da un'impresa ferroviaria per assicurare la gestione sicura delle operazioni;

n) disposizioni di esercizio: disposizioni che regolamentano la sicurezza ferroviaria in applicazione delle norme nazionali di sicurezza riferite ad ogni singola rete infrastrutturale;

o) componenti di interoperabilità: qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema, da cui dipende direttamente o indirettamente (l'interoperabilità del sistema ferroviario convenzionale o ad alta velocità, quali definiti nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e successive modificazioni. Il concetto di componente comprende i beni materiali e quelli immateriali, quali il software;

p) prodotto generico: componente generico concepito e realizzato per soddisfare determinate specifiche tecniche e funzionali nell'ambito di una applicazione generica;

q) applicazione generica: soluzione realizzativa concepita per soddisfare determinate specifiche tecniche e funzionali in conformità a norme e standard di sicurezza in vigore utilizzabile per applicazioni specifiche;

r) applicazione specifica: soluzione realizzativa, ottenuta configurando una applicazione generica omologata, mirata ad una specifica esigenza; una applicazione specifica, può comprendere più applicazioni generiche opportunamente configurate;

s) componente: qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti elementari, sottoinsieme o insieme completo di materiali, non coperto o parzialmente coperto dalle specifiche tecniche di Interoperabilità, incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema. Il concetto di componente comprende i beni materiali e quelli immateriali, quali il software.

t) omologazione: processo in base al quale si certifica che il prototipo di componente è conforme ai requisiti di omologazione relativi alla sicurezza ad esso applicabili;

u) sottosistemi: il risultato della divisione del sistema ferroviario transeuropeo come indicato nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e successive modificazioni; i sottosistemi sono di natura strutturale o funzionale;

v) investigatore incaricato: una persona, appartenente o incaricata dall'organismo investigativo, preposta all'organizzazione, allo svolgimento e al controllo di un'indagine;

z) incidente: evento improvviso indesiderato e non intenzionale o specifica catena di siffatti eventi aventi conseguenze dannose; gli incidenti si dividono nelle seguenti categorie: collisioni, deragliamenti, incidenti ai passaggi a livello, incidenti a persone causati da materiale rotabile in movimento, incendi e altro;

aa) incidente grave: qualsiasi collisione ferroviaria o deragliamento di treni che causa la morte di almeno una persona o il ferimento grave di cinque o più persone o seri danni al materiale rotabile, all'infrastruttura o all'ambiente e qualsiasi altro incidente analogo avente un evidente impatto sulla regolamentazione della sicurezza ferroviaria o sulla gestione della stessa; seri danni: i danni il cui costo totale può essere stimato immediatamente dall'organismo investigativo in almeno 2 milioni di euro;

bb) inconveniente: qualsiasi evento diverso da un incidente o da un incidente grave, associato alla circolazione dei treni e avente un'incidenza, anche potenziale, sulla sicurezza dell'esercizio;

cc) indagine: una procedura finalizzata alla prevenzione di incidenti ed inconvenienti che comprende la raccolta e l'analisi di informazioni, la formulazione di conclusioni, tra cui la determinazione delle cause e, se del caso, la formulazione di raccomandazioni in materia di sicurezza;

dd) cause: ogni azione, omissione, evento o condizione o una combinazione di questi elementi, il cui risultato sia un incidente o un inconveniente;

ee) Agenzia ferroviaria europea (ERA): Agenzia comunitaria per la sicurezza e l'interoperabilità ferroviarie;

ff) Ente appaltante: ogni soggetto, responsabile della realizzazione di un sottosistema, tenuto al rilascio della dichiarazione di verifica CE di cui all'allegato V delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e successive modificazioni previo espletamento della relativa procedura effettuata dall'organismo notificato al quale la stessa è stata aggiudicata o, comunque, affidata dal predetto soggetto, ai sensi dell'art. 13 delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE.».

«Art. 6 *(Compiti dell'Agenzia)*. — 1. L'Agenzia è preposta alla sicurezza del sistema ferroviario nazionale. In tale ambito, l'Agenzia svolge i compiti e le funzioni previste dalla direttiva 2004/49/CE con poteri di regolamentazione tecnica di settore e detta, in conformità con le disposizioni comunitarie e con quelle assunte dall'Agenzia europea per la sicurezza delle ferrovie di cui al regolamento CE/881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, i principi ed i criteri necessari per la sicurezza della circolazione ferroviaria.

2. L'Agenzia è incaricata di svolgere i seguenti compiti:

a) definire il quadro normativo in materia di sicurezza, proponendone il necessario riordino, ed emanare anche su proposta dei Gestori delle infrastrutture e delle Imprese ferroviarie, le norme tecniche e gli standard di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione;

b) controllare, promuovere e, se del caso imporre, le disposizioni e l'emanazione delle prescrizioni di esercizio da parte dei Gestori delle Infrastrutture e delle Imprese ferroviarie, in coerenza con il quadro normativo nazionale di cui alla lettera *a)*;

c) stabilire i principi e le procedure e la ripartizione delle competenze degli operatori ferroviari in ordine all'emanazione delle disposizioni di cui alla lettera *b)*;

d) *autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi di natura strutturale costitutivi del sistema ferroviario, a norma dell'art. 14 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191;*

e) *verificare che l'applicazione delle disposizioni e prescrizioni tecniche relative al funzionamento ed alla manutenzione dei sottosistemi costitutivi del sistema ferroviario avvenga conformemente ai pertinenti requisiti essenziali;*

f) *verificare che i componenti di interoperabilità siano conformi ai requisiti essenziali a norma dell'art. 10 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191;*

g) autorizzare la messa in servizio di materiale rotabile e degli altri sottosistemi di natura strutturale nuovi o sostanzialmente modificati, non ancora oggetto di una STI o parzialmente coperti dalle STI sulla base delle dichiarazioni di verifica CE e dei certificati di omologazione;

h) emettere il certificato di omologazione di un prodotto generico, di un'applicazione generica o di un componente dopo aver verificato le attività effettuate dal Verificatore Indipendente di Sicurezza prescelto dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità, dall'ente appaltante, dall'impresa ferroviaria o dal gestore dell'infrastruttura interessato;

i) rilasciare, rinnovare, modificare e revocare i pertinenti elementi che compongono i certificati di sicurezza e le autorizzazioni di sicurezza rilasciati a norma degli articoli 14 e 15 e controllare che ne siano soddisfatti le condizioni e i requisiti e che i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie operino conformemente ai requisiti del diritto comunitario o nazionale;

l) *assicurare che i veicoli siano debitamente immatricolati nel RIN e che nei registri dell'infrastruttura e dei veicoli le informazioni in materia di sicurezza siano complete ed aggiornate;*

m) istituire e aggiornare il registro di immatricolazione nazionale del materiale rotabile autorizzato ad essere messo in servizio;

n) compiere attività di studio, ricerca, approfondimento in materia di sicurezza del trasporto ferroviario, anche recependo indicazioni emergenti dalle indagini e dalle procedure svolte dall'organismo investigativo sugli incidenti e gli inconvenienti ferroviari per il miglioramento della sicurezza; svolgere attività di consultazione in materia di sicurezza ferroviaria a favore di pubbliche amministrazioni e attività propositiva anche nei confronti del Parlamento in vista della approvazione di norme di legge atte a garantire livelli più elevati di sicurezza delle ferrovie;

o) formulare proposte e osservazioni relative a problemi della sicurezza ferroviaria ad ogni soggetto od autorità competenti;

p) impartire ai gestori delle infrastrutture ed alle imprese ferroviarie direttive, raccomandazioni in materia di sicurezza, nonché in ordine agli accorgimenti e procedure necessarie ed utili al perseguimento della sicurezza ferroviaria;

q) collaborare, nel rispetto delle rispettive funzioni, con l'Agenzia ferroviaria europea per lo sviluppo di obiettivi comuni di sicurezza e di metodi comuni di sicurezza per consentire una progressiva armonizzazione delle norme nazionali, coordinandosi con tale Agenzia in vista dell'adozione delle misure di armonizzazione e monitoraggio dell'evoluzione della sicurezza ferroviaria europea;

r) qualificare i Verificatori indipendenti di sicurezza per i processi di omologazione.

r-*bis*) disciplinare le modalità di circolazione di particolari categorie di veicoli che circolano sulla infrastruttura ricadente nel campo di applicazione del presente decreto, compresi i veicoli storici.

3. Le attività di cui al comma 2 non possono essere trasferite o appaltate ad alcun gestore dell'infrastruttura, impresa ferroviaria o Ente appaltante.

4. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Agenzia può chiedere in qualsiasi momento l'assistenza tecnica di Gestori delle infrastrutture e Imprese ferroviarie o altri organismi qualificati. Gli eventuali costi derivanti rientrano nelle spese di funzionamento dell'Agenzia di cui all'art. 26.

5. L'Agenzia collabora con le istituzioni pubbliche preposte alla regolazione economica del settore.».

«Art. 7 *(Relazioni annuali)*. — 1. *L'Agenzia pubblica annualmente e trasmette* entro il 30 settembre al Ministero dei trasporti, al Ministero delle infrastrutture ed alla Agenzia ferroviaria europea la relazione sulle attività svolte nell'anno precedente.

2. *La relazione di cui al comma 1* contiene informazioni circa:

a) l'evoluzione della sicurezza ferroviaria compresa una sintesi dei CSI definiti nell'allegato I;

b) le modifiche sostanziali apportate alle norme nazionali in materia di sicurezza ferroviaria;

c) l'evoluzione della certificazione di sicurezza e dell'autorizzazione di sicurezza;

d) i risultati e l'esperienza acquisita nella supervisione dell'attività dei Gestori dell'infrastruttura e delle Imprese ferroviarie.

*d-*bis*) le deroghe concesse a norma dell'art. 9-*bis*, comma 7.*

3. Il Ministero dei trasporti valuta l'evoluzione dello stato del raggiungimento degli obiettivi comuni di sicurezza e definisce se necessario, di concerto con il Ministero delle infrastrutture ed il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle indicazioni dell'Agenzia, gli investimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi.
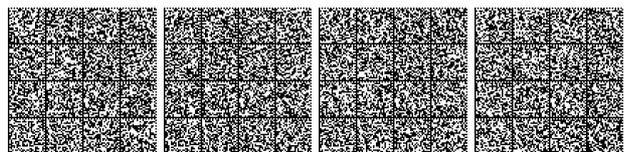
4. Il Ministro dei trasporti entro il 30 ottobre di ogni anno, trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Parlamento il rapporto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia, relativamente al periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno precedente.».

«Art. 8 *(Gestori delle Infrastrutture, Imprese ferroviarie, fabbricanti ed enti appaltanti)*. — 1. Ciascun gestore dell'infrastruttura e ciascuna impresa ferroviaria è responsabile della propria parte di sistema e del relativo funzionamento sicuro, compresa la fornitura di materiale e l'appalto di servizi nei confronti di utenti, clienti, lavoratori interessati e terzi.

2. Resta impregiudicata la responsabilità di ciascun *fabbricante, fornitore di servizi di manutenzione, detentore*, fornitore di servizi o ente appaltante, di assicurare che il materiale rotabile, gli impianti, gli accessori e i materiali nonché i servizi forniti siano conformi ai requisiti richiesti e alle condizioni di impiego specificate, affinché possano essere utilizzati dall'impresa ferroviaria e dal gestore delle infrastrutture in modo sicuro.

3. I Gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie propongono all'Agenzia, motivatamente, modifiche al quadro normativo nazionale di sicurezza.

4. I Gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie emettono le prescrizioni e, se del caso, le disposizioni; di esercizio necessarie ai fini delle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'art. 6.

5. Il fabbricante o il suo mandatario, stabilito nella comunità, il Gestore dell'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, si avvalgono, per l'omologazione di un prodotto generico, di un'applicazione generica o di un componente, dei Valutatori indipendenti di sicurezza riconosciuti dall'Agenzia.

6. I fabbricanti o il loro mandatario, stabilito nella Comunità, e gli enti appaltanti emettono la dichiarazione CE di conformità ed idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità e la dichiarazione di verifica CE dei sottosistemi di interoperabilità sulla base della valutazione e dell'attestato di conformità, rilasciato da parte di uno o più organismi notificati, emesso secondo le procedure stabilite nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e successive modificazioni.

7. I gestori dell'infrastruttura e/o le imprese ferroviarie seguono dalla fase di concezione tutte le attività e provvedono all'accettazione ed alla messa in servizio delle applicazioni specifiche.

8. Il gestore di un'infrastruttura ferroviaria apre al pubblico esercizio linee ferroviarie nuove o rinnovate, o con i sottosistemi di natura strutturale nuovi o modificati dopo aver acquisito le certificazioni, le omologazioni e le autorizzazioni nonché tutti permessi necessari ai sensi delle vigenti normative.».

«Art. 13 *(Sistemi di gestione della sicurezza)*. — 1. I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie elaborano i propri sistemi di gestione della sicurezza al fine di garantire che il sistema ferroviario possa attuare almeno i CST, sia conforme alle norme di sicurezza nazionali, *di cui all'art. 12 ed all'allegato II* nonché ai requisiti di sicurezza contenuti nelle STI e che siano applicati gli elementi pertinenti dei CSM.

2. Il sistema di gestione della sicurezza definito in dettaglio in allegato III, tenendo conto delle dimensioni e della tipologia di attività svolta, garantisce il controllo di tutti i rischi connessi all'attività dei gestori dell'infrastruttura o delle imprese ferroviarie, compresa la manutenzione, i servizi, la fornitura del materiale e il ricorso ad imprese appaltatrici. Fatte salve le vigenti norme in materia di responsabilità, il sistema di gestione della sicurezza tiene parimenti conto, ove appropriato e ragionevole, dei rischi generati dalle attività di terzi.

3. Il sistema di gestione della sicurezza di ogni gestore dell'infrastruttura tiene conto degli effetti delle attività svolte sulla rete dalle varie imprese ferroviarie e provvede affinché tutte le imprese ferroviarie possano operare nel rispetto delle STI e delle norme nazionali di sicurezza e delle condizioni stabilite dai rispettivi certificati di sicurezza. Tale sistema, inoltre, è concepito in modo tale da garantire il coordinamento delle procedure di emergenza del gestore dell'infrastruttura con quelle di tutte le imprese ferroviarie che operano sulla sua infrastruttura.

4. Ogni anno, anteriormente al 30 giugno, tutti i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie trasmettono all'Agenzia una relazione annuale sulla sicurezza relativa all'anno precedente. La relazione contiene almeno:

a) i dati relativi alle modalità di conseguimento degli obiettivi di sicurezza interni e i risultati dei piani di sicurezza;

b) l'elaborazione degli indicatori nazionali di sicurezza e dei CSI di cui all'allegato I relativi al soggetto che trasmette la relazione;

c) i risultati degli audit di sicurezza interni;

d) le osservazioni in merito alle carenze ed al malfunzionamento delle operazioni ferroviarie e della gestione dell'infrastruttura che possano rivestire un interesse per l'Agenzia. L'Agenzia, qualora lo ritenga necessario, può richiedere ulteriori elementi riguardanti i contenuti della relazione e ulteriori argomenti.».

"Art. 14 *(Certificati di sicurezza)*. — 1. Per avere accesso all'infrastruttura ferroviaria, un'impresa ferroviaria deve essere titolare di un certificato di sicurezza che può valere per l'intera rete ferroviaria o soltanto per una parte delimitata. *Scopo del certificato di sicurezza è fornire la prova che l'impresa ferroviaria ha elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è pertanto in grado di soddisfare i requisiti delle STI, di altre pertinenti disposizioni della normativa comunitaria e delle norme nazionali di sicurezza ai fini del controllo dei rischi e della prestazione di servizi di trasporto sulla rete in condizioni di sicurezza.*

2. Il certificato di sicurezza comprende:

a) la certificazione che attesta l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria, di cui all'art. 13 e all'allegato III;

b) la certificazione che attesta l'accettazione delle misure adottate dall'impresa ferroviaria per soddisfare i requisiti specifici necessari per la prestazione, in condizioni di sicurezza, dei suoi servizi sulla rete in questione. Detti requisiti possono riguardare l'applicazione delle STI e delle norme nazionali di sicurezza, ivi comprese le norme per il funzionamento della rete, l'accettazione dei certificati del personale e l'autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli utilizzati dall'impresa ferroviaria. La certificazione è basata sulla documentazione trasmessa dall'impresa ferroviaria ai sensi dell'allegato IV.

3. L'Agenzia rilascia la certificazione di cui al comma 2, su richiesta del rappresentante legale, all'impresa ferroviaria che inizia in Italia la propria attività specificando il tipo e la portata delle attività ferroviarie in oggetto. La certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, è valida in tutto il territorio della Comunità per le attività di trasporto ferroviario equivalenti.

4. L'Agenzia rilascia, all'impresa ferroviaria già in possesso di un certificato di sicurezza rilasciato da una Autorità di sicurezza di un altro Stato membro della Comunità europea e che intende effettuare servizi supplementari di trasporto ferroviario, la certificazione aggiuntiva necessaria a norma del comma 2, lettera *b)*, relativa alla rete italiana o parte della rete italiana sulla quale intende effettuare il servizio.

5. Il certificato di sicurezza scade ogni cinque anni ed è rinnovato a richiesta dell'impresa.

6. Il certificato di sicurezza è aggiornato parzialmente o integralmente ogniqualvolta il tipo o la portata delle attività cambia in modo sostanziale. Il titolare del certificato di sicurezza informa senza indugio L'Agenzia in merito ad ogni modifica rilevante delle condizioni che hanno consentito il rilascio della parte pertinente del certificato. Il titolare notifica inoltre all'Agenzia l'assunzione di nuove categorie di personale o l'acquisizione di nuove tipologie di materiale rotabile.

7. L'Agenzia può prescrivere la revisione della parte pertinente del certificato di sicurezza in seguito a modifiche sostanziali del quadro normativo sulla sicurezza.

8. Se ritiene che il titolare del certificato di sicurezza non soddisfi più le condizioni per la certificazione che è stata rilasciata, l'Agenzia revoca la parte *a)* e *b)* del certificato, motivando la propria decisione. Parimenti l'Agenzia revoca il certificato di sicurezza se risulta che il titolare del certificato stesso non ne ha fatto l'uso previsto durante l'anno successivo al rilascio dello stesso. Della revoca della certificazione nazionale aggiuntiva o del certificato di sicurezza, l'Agenzia informa l'Autorità preposta alla sicurezza dello Stato membro che ha rilasciato la parte *a)* del certificato.

9. L'Agenzia notifica all'ERA entro un mese il rilascio, il rinnovo, la modifica o la revoca dei certificati di sicurezza di cui al comma 2, lettera *a)*. La notifica riporta la denominazione e la sede dell'impresa ferroviaria, la data di rilascio, l'ambito di applicazione e la validità del certificato di sicurezza e, in caso di revoca, la motivazione della decisione.

10. Per il rilascio del certificato di sicurezza l'Agenzia applica diritti commisurati ai costi sostenuti per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per le procedure di certificazione.

11. I certificati di sicurezza già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, restano validi sino al rilascio da parte dell'Agenzia del certificato di cui al presente articolo da richiedersi a cura del rappresentante legale dell'impresa ferroviaria entro tre mesi, fatta salva l'applicabilità dei commi 8 e 9.».

«Art. 19 *(Obbligo di indagine)*. — 1. L'Organismo investigativo, a seguito di incidenti gravi, svolge indagini al fine di fornire eventuali raccomandazioni finalizzate al miglioramento della sicurezza ferroviaria e alla prevenzione di incidenti.

2. Oltre che sugli incidenti gravi, l'Organismo investigativo può indagare sugli incidenti e sugli inconvenienti che, in condizioni diverse, avrebbero potuto determinare incidenti gravi, tra cui guasti tecnici ai sottosistemi di natura strutturale o ai componenti dei sistemi ferroviari. Spetta all'Organismo investigativo decidere se indagare o meno in merito ad un siffatto incidente o inconveniente. Nella decisione esso tiene conto dei seguenti elementi:

a) la gravità dell'incidente o inconveniente;

b) se esso fa parte di una serie di incidenti o inconvenienti pertinenti al sistema nel suo complesso;

c) l'impatto dell'evento sulla sicurezza ferroviaria e le richieste dei gestori dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie, dell'Agenzia.

3. La portata delle indagini e le relative procedure sono stabilite dall'Organismo investigativo in funzione degli insegnamenti che esso intende trarre dall'incidente o dall'inconveniente ai fini del miglioramento della sicurezza*, tenendo conto dei principi e degli obiettivi degli articoli 20 e 21*.

4. L'inchiesta non mira in alcun caso a stabilire colpe o responsabilità.

5. L'Agenzia, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, i soggetti gestori delle altre infrastrutture ferroviarie, le imprese ferroviarie e che operano in ambito ferroviario, hanno l'obbligo di segnalare immediatamente, con il mezzo di comunicazione più rapido, tutti gli incidenti ed inconvenienti che si verificano nel sistema ferroviario. Nelle ventiquattro ore successive provvedono a dar seguito alla segnalazione con un sommario rapporto descrittivo dell'incidente o inconveniente.

6. Se del caso l'Organismo investigativo apre tempestivamente l'indagine nominando entro ventiquattro ore dal ricevimento della segnalazione gli investigatori preposti all'indagine medesima.».

«Art. 27 *(Disposizioni transitorie e finali)*. — 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto l'Agenzia elabora, attraverso il riordino dell'attuale, un nuovo quadro normativo che tenga conto dell'ambito di applicazione del presente decreto, dell'evoluzione della normativa, del progresso tecnico e scientifico e preveda l'adeguamento e l'armonizzazione della struttura normativa nazionale con quella comunitaria, nonché l'assegnazione dei compiti e delle competenze e la ripartizione delle responsabilità fra i soggetti interessati.

2. Il Ministro delle infrastrutture, sentito il Ministro dei trasporti, provvede ad adeguare l'atto di concessione per la gestione dell'infrastruttura nazionale, al fine di renderlo coerente con le disposizioni del presente decreto.

3. Al fine di garantire la continuità nel presidio della sicurezza ferroviaria e nello svolgimento dei compiti in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria, nelle more dell'assunzione da parte dell'Agenzia delle competenze in materia di sicurezza di cui al presente decreto, come disciplinata dall'art. 4, resta fermo il vigente quadro normativo in materia, sia per quanto concerne i compiti del Ministero dei trasporti che quelli del gestore dell'infrastruttura R.F.I. S.p.A.

4. Sulle reti regionali non isolate e su quelle isolate interessate da traffico merci individuate dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto è attuata quando risultino completati sistemi di attrezzaggio idonei a rendere compatibili i livelli tecnologici delle medesime reti regionali a quelli della rete nazionale per permettere l'unificazione degli standard di sicurezza, dei regolamenti e delle procedure per il rilascio del certificato di sicurezza. Con successivi provvedimenti della Direzione generale competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le regioni interessate, sono fissati i termini entro i quali le suddette reti regionali devono completare i sistemi di attrezzaggio compatibili a quelli della rete nazionale. Sulle reti regionali, per le quali non risultano completati gli adeguamenti tecnologici di cui sopra, possono continuare ad operare senza certificato di sicurezza le imprese ferroviarie controllate dal gestore dell'infrastruttura, o facenti parte della società che gestisce l'infrastruttura; in tale caso il direttore di esercizio è responsabile di tutti gli obblighi di legge di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 735.

5. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Il testo degli allegati II e III, del citato decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, come modificati dal presente decreto, così recita:

«Allegato II

NOTIFICA DELLE NORME NAZIONALI DI SICUREZZA

Le norme nazionali di sicurezza da notificare alla Commissione, secondo la procedura dell'art. 12, comprendono:

15. Norme relative agli obiettivi ed ai metodi di sicurezza in vigore in Italia;

16. Norme relative ai requisiti dei sistemi di gestione e di certificazione della sicurezza delle imprese ferroviarie;

17. *(Abrogato)*.

18. Norme comuni di esercizio della rete ferroviaria non ancora oggetto di una STI, comprese le norme relative ai sistemi di segnalamento e di gestione del traffico;

19. Norme che fissano i requisiti relativi a norme di esercizio interne supplementari (norme dell'impresa) che devono essere stabilite dai gestori dell'infrastruttura e dalle imprese ferroviarie;

20. Norme relative ai requisiti del personale addetto a compiti di sicurezza essenziali, tra cui criteri di selezione, idoneità sotto il profilo medico e formazione e certificazione, purché ancora non oggetto di una STI;

21. Norme relative alle indagini su incidenti ed inconvenienti.».

«Allegato III

SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

1. Requisiti del sistema di gestione della sicurezza.

Il sistema di gestione della sicurezza deve essere documentato in tutte le sue parti pertinenti e descrivere in particolare la ripartizione delle responsabilità in seno all'organizzazione del gestore dell'infrastruttura o dell'impresa ferroviaria. Occorre indicare come la direzione garantisca un controllo a tutti i livelli, come sia garantita la partecipazione a tutti i livelli del personale e dei rispettivi rappresentanti e in che modo sia garantito il miglioramento costante del sistema di gestione della sicurezza.

2. Elementi essenziali del sistema di gestione della sicurezza.

Gli elementi essenziali del sistema di gestione della sicurezza sono i seguenti:

a) una politica di sicurezza approvata dal direttore generale dell'organismo e comunicata a tutto il personale;

b) obiettivi dell'organismo di tipo qualitativo e quantitativo per il mantenimento ed il miglioramento della sicurezza nonché piani e procedure per conseguire tali obiettivi;

c) procedure atte a soddisfare gli standard tecnici ed operativi in vigore, nuovi e modificati od altre prescrizioni contenute:

nelle STI;

oppure

nelle norme nazionali di sicurezza di cui all'art. 12 e all'allegato II;

oppure

in altre norme pertinenti;

oppure

in decisioni dell'Agenzia,

nonché procedure volte ad assicurare la conformità agli standard e alle altre prescrizioni durante l'intero ciclo di vita delle attrezzature e delle operazioni;
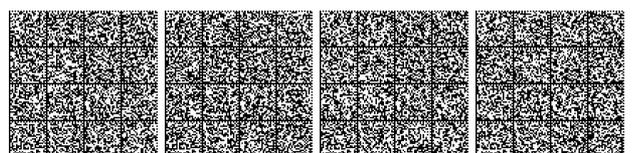
d) procedure e metodi da applicare nella valutazione del rischio e nell'attuazione delle misure di controllo del rischio ogniqualvolta un cambiamento nelle condizioni di esercizio o l'impiego di nuovo materiale comporti nuovi rischi per l'infrastruttura o per le operazioni;

e) offerta di programmi di formazione del personale e di sistemi atti a garantire che il personale mantenga le proprie competenze e che i compiti siano svolti conformemente a tali competenze;

f) disposizioni atte a garantire un livello sufficiente di informazione all'interno dell'organismo e, se del caso, fra gli organismi che operano sulla stessa infrastruttura;

g) procedure e formati per la documentazione delle informazioni in materia di sicurezza e scelta della procedura di controllo della configurazione delle informazioni essenziali in materia di sicurezza;

h) procedure volte a garantire che gli incidenti, gli inconvenienti, i «quasi incidenti» ed altri eventi pericolosi siano segnalati, indagati ed analizzati e che siano adottate le necessarie misure preventive;

i) piani di intervento, di allarme ed informazione in caso di emergenza, concordati con le autorità suppliche competente;

j) audit interni regolari del sistema di gestione della sicurezza.».

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti alla direttiva 2008/110/CE, si veda nelle note alle premesse.

— Gli articoli 14 e 15 del citato decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, così recitano:

«Art. 14 *(Certificati di sicurezza)*. — 1. Per avere accesso all'infrastruttura ferroviaria, un'impresa ferroviaria deve essere titolare di un certificato di sicurezza che può valere per l'intera rete ferroviaria o soltanto per una parte delimitata. Scopo del certificato di sicurezza è fornire la prova che l'impresa ferroviaria ha elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è in grado di soddisfare i requisiti delle STI, di altre pertinenti disposizioni della normativa comunitaria e delle norme nazionali di sicurezza ai fini del controllo dei rischi e del funzionamento sicuro sulla rete.

2. Il certificato di sicurezza comprende:

a) la certificazione che attesta l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria, di cui all'art. 13 e all'allegato III;

b) la certificazione che attesta l'accettazione delle misure adottate dall'impresa ferroviaria per soddisfare i requisiti specifici necessari per la sicurezza del funzionamento sulla rete in questione. I requisiti includono l'applicazione delle STI e delle norme nazionali di sicurezza, l'accettazione dei certificati del personale e l'autorizzazione a mettere in servizio il materiale rotabile usato dall'impresa ferroviaria. La certificazione è basata sulla documentazione trasmessa dall'impresa ferroviaria ai sensi dell'allegato IV.

3. L'Agenzia rilascia la certificazione di cui al comma 2, su richiesta del rappresentante legale, all'impresa ferroviaria che inizia in Italia la propria attività specificando il tipo e la portata delle attività ferroviarie in oggetto. La certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, è valida in tutto il territorio della Comunità per le attività di trasporto ferroviario equivalenti.

4. L'Agenzia rilascia, all'impresa ferroviaria già in possesso di un certificato di sicurezza rilasciato da una Autorità di sicurezza di un altro Stato membro della Comunità europea e che intende effettuare servizi supplementari di trasporto ferroviario, la certificazione aggiuntiva necessaria a norma del comma 2, lettera *b)*, relativa alla rete italiana o parte della rete italiana sulla quale intende effettuare il servizio.

5. Il certificato di sicurezza scade ogni cinque anni ed è rinnovato a richiesta dell'impresa.

6. Il certificato di sicurezza è aggiornato parzialmente o integralmente ogniqualvolta il tipo o la portata delle attività cambia in modo sostanziale. Il titolare del certificato di sicurezza informa senza indugio L'Agenzia in merito ad ogni modifica rilevante delle condizioni che hanno consentito il rilascio della parte pertinente del certificato. Il titolare notifica inoltre all'Agenzia l'assunzione di nuove categorie di personale o l'acquisizione di nuove tipologie di materiale rotabile.

7. L'Agenzia può prescrivere la revisione della parte pertinente del certificato di sicurezza in seguito a modifiche sostanziali del quadro normativo sulla sicurezza.

8. Se ritiene che il titolare del certificato di sicurezza non soddisfi più le condizioni per la certificazione che è stata rilasciata, l'Agenzia revoca la parte *a)* e *b)* del certificato, motivando la propria decisione. Parimenti l'Agenzia revoca il certificato di sicurezza se risulta che il titolare del certificato stesso non ne ha fatto l'uso previsto durante l'anno successivo al rilascio dello stesso. Della revoca della certificazione nazionale aggiuntiva o del certificato di sicurezza, l'Agenzia informa l'Autorità preposta alla sicurezza dello Stato membro che ha rilasciato la parte *a)* del certificato.

9. L'Agenzia notifica all'ERA entro un mese il rilascio, il rinnovo, la modifica o la revoca dei certificati di sicurezza di cui al comma 2, lettera *a)*. La notifica riporta la denominazione e la sede dell'impresa ferroviaria, la data di rilascio, l'ambito di applicazione e la validità del certificato di sicurezza e, in caso di revoca, la motivazione della decisione.

10. Per il rilascio del certificato di sicurezza l'Agenzia applica diritti commisurati ai costi sostenuti per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per le procedure di certificazione.

11. I certificati di sicurezza già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, restano validi sino al rilascio da parte dell'Agenzia del certificato di cui al presente articolo da richiedersi a cura del rappresentante legale dell'impresa ferroviaria entro tre mesi, fatta salva l'applicabilità dei commi 8 e 9.».

«Art. 15 *(Autorizzazione di sicurezza dei gestori dell'infrastruttura)*. — 1. Per poter gestire e far funzionare un'infrastruttura ferroviaria, il gestore dell'infrastruttura, su richiesta del legale rappresentante, deve ottenere un'autorizzazione di sicurezza dall'Agenzia. L'Autorizzazione di sicurezza può contenere limitazioni e/o prescrizioni per parti limitate dell'infrastruttura. L'autorizzazione di sicurezza comprende:

a) l'autorizzazione che attesta l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza del gestore dell'infrastruttura di cui all'art. 13 e all'allegato III;

b) l'autorizzazione che attesta l'accettazione delle misure adottate dal gestore dell'infrastruttura per soddisfare i requisiti specifici necessari per la sicurezza della progettazione, della manutenzione e del funzionamento dell'infrastruttura ferroviaria, compresi, se del caso, la manutenzione e il funzionamento del sistema di controllo del traffico e di segnalamento.

2. L'autorizzazione di sicurezza scade ogni cinque anni ed è rinnovata a richiesta del gestore dell'infrastruttura. L'autorizzazione di sicurezza è aggiornata parzialmente o integralmente ogniqualvolta sono apportate modifiche sostanziali all'infrastruttura, al segnalamento o alla fornitura di energia ovvero ai principi che ne disciplinano il funzionamento e la manutenzione. Il titolare dell'autorizzazione di sicurezza informa senza indugio l'Agenzia in merito ad ogni modifica apportata.

3. L'Agenzia può prescrivere la revisione dell'autorizzazione di sicurezza in seguito a modifiche sostanziali del quadro normativo in materia di sicurezza.

4. Se ritiene che il titolare dell'autorizzazione di sicurezza non soddisfi più le pertinenti condizioni, l'Agenzia preposta alla sicurezza revoca l'autorizzazione motivando la propria decisione.

5. L'Agenzia notifica all'ERA entro un mese il rilascio, il rinnovo, la modifica o la revoca delle autorizzazioni di sicurezza. La notifica riporta la denominazione e la sede del gestore dell'infrastruttura, la data di rilascio, l'ambito di applicazione e la validità dell'autorizzazione di sicurezza e, in caso di revoca, la motivazione della decisione.

6. Per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza l'Agenzia applica diritti commisurati ai costi sostenuti per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per le procedure di certificazione.

7. I gestori per le infrastrutture già esistenti ed aperte al traffico ferroviario alla data di entrata in vigore del presente decreto provvedono entro tre mesi a richiedere il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza. In attesa del rilascio della stessa sono autorizzati a proseguire la propria attività fatta salva l'applicabilità dei commi 4 e 5.».

11G0077
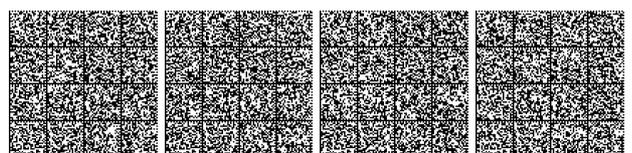
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Isca sullo Ionio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Isca sullo Ionio (Catanzaro);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri su dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Isca sullo Ionio (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Eugenio Pitaro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 marzo 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Isca sullo Ionio (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 25 febbraio 2011, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Catanzaro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopraccitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 26 febbraio 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Isca sullo Ionio (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott. Eugenio Pitaro.

Roma, 18 marzo 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A04716

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Isole Tremiti e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Isole Tremiti (Foggia);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente, da sette consiglieri su dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Isole Tremiti (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Carmela Palumbo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 marzo 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Isole Tremiti (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente in data 25 febbraio 2011.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atti autenticati, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopraccitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 28 febbraio 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Isole Tremiti (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Carmela Palumbo.

Roma, 18 marzo 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A04717

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 marzo 2011.

Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale naturale «Frasassi» in comune di Genga.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE

Vista la nota pervenuta in data 20 gennaio 2011 con la quale la Società Togni S.p.A. con sede in Serra San Quirico (Ancona), via Leonardo da Vinci 1, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Frasassi», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Piagge del Prete» sita nel comune di Genga (Ancona), oltre alla dicitura «può avere effetti diuretici» già autorizzata, anche le indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;

Esaminata la documentazione prodotta dalla società;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale Salute - Attività Produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione delle comunità europee;

Visti il decreto dirigenziale 27 febbraio 1990, n. 2625, con il quale è stata riconosciuta, con la denominazione Piagge del Prete, l'acqua minerale naturale Frasassi ed il decreto dirigenziale 30 dicembre 1998, n. 3112-067 di conferma del riconoscimento;

Visto che la III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità, nella seduta del 15 marzo 2011, sulla base della relazione clinico-bibliografica presentata, «fermo restando che l'allattamento al seno è da preferire e che quanto di seguito formulato sia da prendersi in considerazione nei casi ove ciò non sia possibile», ha espresso parere favorevole in merito alla dicitura «può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale, condizionata senza l'aggiunta di anidride carbonica, denominata «Frasassi», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Piagge del Prete» sita nel comune di Genga (Ancona), sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici»; «L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.

Roma, 24 marzo 2011

Il capo del dipartimento: OLEARI

11A04714

DECRETO 30 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Leoca Nicoara Ionela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 40 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti specifici;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Leoca Ionela, nata a Braila (Romania) il giorno 23 aprile 1982, cittadina rumena chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Nivel 3 calificare, in specializarea asistent medical generalist» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario «Ana Aslan» di Braila nell'anno 2004, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Nicoara;

Visto l'attestato di conformità, e relativa traduzione, rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumena – Ministero della sanità della Romania - in data 17 giugno 2010, che certifica che l'interessata, avendo esercitato effettivamente e lecitamente, per un periodo di cinque anni consecutivi negli ultimi sette precedenti il rilascio dell'attestato medesimo, l'attività di infermiera responsabile dell'assistenza generale, può usufruire dei diritti acquisiti previsti dall'art. 33-*bis* della direttiva 2005/36/CE;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Nivel 3 calificare, in specializarea asistent medical generalist» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario «Ana Aslan» di Braila nell'anno 2004 dalla signora Nicoara Ionela, coniugata Leoca, nata a Braila (Romania) il giorno 23 aprile 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Nicoara Ionela, coniugata Leoca, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A04762

DECRETO 30 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Grigore Cocoiu Monica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Grigore Monica, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent generalist», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale di specialità sanitaria di Drobeta Tr. Severin nell'anno 1994, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Cocoiu;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent generalist» conseguito in Romania presso la Scuola postliceale di specialità sanitaria di Drobeta Tr. Severin nell'anno 1994 dalla sig.ra Cocoiu Monica, coniugata Grigore, nata a Calarasi (Romania) il giorno 31 maggio 1971, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Cocoiu Monica, coniugata Grigore, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A04763

DECRETO 30 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Alforei Stamate Alina Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Stamate Alina Elena, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Teologico Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 1998, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Aflorei;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Teologico Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 1998 dalla sig.ra Aflorei Alina Elena, coniugata Stamate, nata a Piatra Neamt (Romania) il giorno 24 maggio 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Aflorei Alina Elena, coniugata Stamate, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A04765
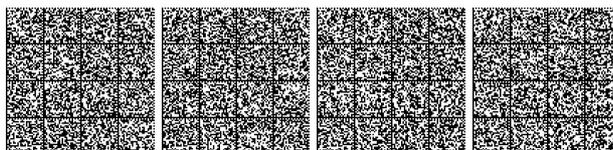
DECRETO 30 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Stoian Gogea Elena Denis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Stoian Elena Denis, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell'anno 1997, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Gogea;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist» conseguito presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell'anno 1997 dalla sig.ra Gogea Elena Denis, coniugata Stoian, nata a Nehoiu (Romania) il giorno 19 marzo 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Gogea Elena Denis, coniugata Stoian, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A04767

DECRETO 30 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Magarea Daniela Monica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Magarea Daniela Monica, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola Postliceale Sanitaria «Christiana» di Craiova nell'anno 1997, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è

stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola Postliceale Sanitaria «Christiana» di Craiova nell'anno 1997, dalla sig.ra Magarea Daniela Monica, nata a Filiasi (Romania) il giorno 14 settembre 1976, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Magarea Daniela Monica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A04879

DECRETO 30 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Nassonova Anastassiya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico del richiedente il riconoscimento;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2010, n. 268, recante la disciplina delle modalità di svolgimento delle misure compensative;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Nassonova Anastassiya, nata a Almaty (Kazakistan) il 28 agosto 1975, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Infermiera», conseguito in Kazakistan nell'anno 1995, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la nota prot. n. 16887-P- del 7 marzo 2009, con la quale è stato comunicato alla richiedente che il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale vertente sulle seguenti materie: chirurgia, medicina, nursing, psicopedagogia, etica e bioetica;

Constatato che la richiedente non è risultata idonea alle prove di esame sostenute in data 29 luglio 2009;

Visto il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata in data 24 marzo 2011, e a seguito della quale la sig.ra Nassonova Anastassiya è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Infermiere» conseguito nell'anno 1995 presso il collegio di Medicina di Almaty (Kazakistan) dalla sig.ra Nassonova Anastassiya, nata a Almaty (Kazakistan) il giorno 28 agosto 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Nassonova Anastassiya, nata a Almaty (Kazakistan) il giorno 28 agosto 1975 è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A04880

DECRETO 30 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Saidacaru Elena Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Saidacaru Elena Cristina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Iasi nell'anno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Iasi nell'anno 2001 dalla sig.ra Saidacaru Elena Cristina, nata a Iasi (Romania) il giorno 11 ottobre 1979, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Saidacaru Elena Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A04881

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° febbraio 2011.

Ricostituzione delle commissioni speciali presso il comitato provinciale INPS del Verbano Cusio Ossola.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Viste la legge n. 88 del 9 marzo 1989 ed in particolare l'art. 46 e il decreto-legge 78/2010, art. 7, comma 10;

Visto il proprio decreto n. 135 del 16 settembre 2010 e decreto 168 del 4 ottobre 2010 relativo alla ricostituzione del Comitato provinciale INPS;

Visto il decreto n. 30 del 28 febbraio 2007, del direttore della Direzione provinciale del lavoro del Verbano Cusio Ossola, di costituzione delle commissioni speciali del Comitato provinciale INPS, della provincia del Verbano Cusio Ossola, ormai scadute;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere al rinnovo delle predette commissioni;

Accertata secondo il procedimento seguito nella costituzione dell'attuale Comitato I.N.P.S. che qui si richiama e si intende riportato, la maggiore rappresentatività, a livello provinciale, delle associazioni alle quali aderiscono i lavoratori autonomi;

Vista la nota del MLPS - Direzione generale per le politiche previdenziali - prot. 0001075 del 21 gennaio 2011, a firma del dott. E. Gambacciani nella quale è previsto che «ciascuna delle commissioni di cui trattasi nomina nel proprio seno il Presidente scelto tra i tre rappresentanti di categoria facenti parte della composizione di ciascuna di esse»;

Accertato altresì, che il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione consente di effettuare, secondo un rapporto di proporzionalità, una ripartizione dei posti come da emanando dispositivo;

Richieste, pertanto, alle associazioni maggiormente rappresentative le designazioni dei nominativi;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni interpellate;

Decreta:

Sono ricostituite le commissioni speciali del Comitato provinciale presso la sede INPS del Verbano Cusio Ossola di cui al terzo comma dell'art. 46 della legge n. 88 del 9 marzo 1989 e sono così composte:

Commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni

Direttore della Direzione provinciale del Lavoro del Verbano Cusio Ossola - membro di diritto;

Direttore della sede provinciale INPS - membro di diritto;

Direttore della Ragioneria provinciale dello Stato della provincia del Verbano Cusio Ossola - membro di diritto;

Sig. Ravizzotti Giuseppe nato il 17 marzo 1955 - rappresentante Coldiretti;

Sig. Di Piano Umberto nato il 1° gennaio 1937 - rappresentante Confagricoltura Novara VCO;

Sig.ra Giorgetti Carla nata il 29 luglio 1951 - rappresentante Confederazione italiana agricoltori;

Commissione speciale artigiani

Direttore della Direzione provinciale del Lavoro del Verbano Cusio Ossola - membro di diritto;

Direttore della sede provinciale INPS - membro di diritto;

Direttore della Ragioneria provinciale dello Stato della provincia del Verbano Cusio Ossola - membro di diritto;

Sig.ra Lagostina Patrizia nata il 6 ottobre 1967 - rappresentante CNA;

Sig. Beltrami Daniele nato il 19 agosto 1967 - rappresentante Confartigianato;

Sig.ra Lanini Augusta nata il 6 settembre 1943 - rappresentante Confartigianato;

Commissione speciale esercenti attività commerciali

Direttore della Direzione provinciale del Lavoro del Verbano Cusio Ossola - membro di diritto;

Direttore della sede provinciale INPS - membro di diritto;

Direttore della Ragioneria provinciale dello Stato della provincia del Verbano Cusio Ossola - membro di diritto;

Sig. Minicucci Luigi nato il 2 aprile 1955 - rappresentante Confesercenti;

Sig.ra Frattoni Barbara nata l'11 giugno 1972 - rappresentante Confcommercio;

Sig. Gazzoli Patrick nato il 4 novembre 1979 - rappresentante Confcommercio;

Si sottolinea che i Presidenti delle commissioni verranno scelti tra i tre rappresentanti di categoria facenti parte della composizione delle commissioni stesse in armonia con quanto disposto dalla nota ministeriale citata in premessa.

Le commissioni durano in carica quattro anni.

Contro il presente decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è possibile proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro i termini e con le modalità previste dalla legge da chiunque vi abbia interesse.

Omegna, 1° febbraio 2011

Il direttore provinciale: SERINA

11A04720

DECRETO 15 marzo 2011.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto il decreto n. 31 del 3 novembre 2006 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Milano;

Considerato che, essendo scaduto il previsto termine di durata, occorre provvedere alla ricostituzione del comitato stesso;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, riguardante le procedure e i criteri di costituzione dei Comitati provinciali I.N.P.S.;

Visto l'art. 7, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modifiche, dalla la legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha previsto la riduzione «in misura non inferiore al 30%» del numero dei componenti dei Comitati provinciali I.N.P.S. di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Viste le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione III - n. 31/1989 del 14 aprile 1989 e n. 33/1989 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni per la costituzione dei Comitati provinciali dell'INPS in attuazione della citata legge n. 88/1989;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Segretariato generale - Div. I - prot. n. 11/I/0001996 del 9 luglio 2010 con la quale vengono fornite linee d'indirizzo alle direzioni provinciali, al fine di uniformare l'applicazione del citato art. 7, comma 10, del decreto legge n. 78/2010 e viene altresì precisato che, in attuazione di tale disposizione, i Comitati provinciali dell'INPS dovranno essere ridotti da venti a quattordici componenti come di seguito specificato:

n. 7 rappresentanti dei lavoratori dipendenti di cui n. 1 in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;

n. 2 rappresentanti dei datori di lavoro;

n. 2 rappresentanti dei lavoratori autonomi;

il direttore della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

il direttore della ragioneria territoriale dello Stato territorialmente competente;

il dirigente della sede provinciale I.N.P.S. territorialmente competente;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 14/1995 prot. n. 12035 dell'11 gennaio 1995, con la quale sono fornite indicazioni, con i relativi criteri di valutazione, per la determinazione del grado di rappresentatività;

Considerato in particolare che tale circolare ha individuato i seguenti criteri di valutazione per la determinazione del grado di rappresentatività:

1) consistenza numerica del sindacato;

2) significativa presenza territoriale sul piano nazionale;

3) attività di tutela di interessi individuali e collettivi con particolare riferimento alla contrattazione collettiva;

Considerato che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali a carattere nazionale:

CGIL - Confederazione generale italiana del lavoro;

CISL - Confederazione italiana sindacati lavoratori;

UIL - Unione italiana del lavoro;

UGL - Unione generale del lavoro;

CISAL - Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori;

CONFSAL - Confederazione generale sindacati autonomi lavoratori;

CIDA - Confederazione italiana dirigenti di azienda e alte professionalità;

MANAGERITALIA - Federazione nazionale dei dirigenti, quadri e professionisti del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato;

CONFINDUSTRIA - Confederazione generale dell'industria italiana;

CONFAPI - Confederazione italiana delle piccole e medie industrie;

ANCE - Associazione nazionale costruttori edili;

CONFCOMMERCIO - Confederazione generale italiana delle imprese, delle attività professionali e del lavoro autonomo;
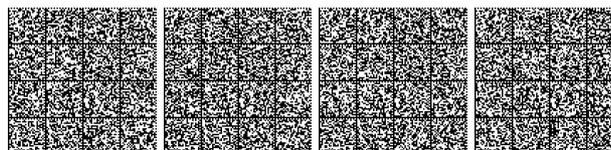
CONFESERCENTI - Confederazione italiana esercenti attività commerciali ausiliarie del turismo;

ABI - Associazione bancari d'Italia;

ANIA - Associazione nazionale per le imprese assicuratrici;

CONFARTIGIANATO - Confederazione generale italiana dell'artigianato;

CNA - Confederazione nazionale dell'artigianato;

CASARTIGIANI - Confederazione artigiana sindacati autonomi;

CLAAI - Confederazione delle libere associazioni artigiane;

COLDIRETTI - Confederazione nazionale coltivatori diretti;

CIA - Confederazione italiana agricoltori (ex confcoltivatori);

Esperiti gli accertamenti previsti dall'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 ed acquisiti dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura, dall'Osservatorio del mercato del lavoro della provincia di Milano e dall'Ufficio regionale ISTAT di Milano i dati di valutazione atti a dedurre l'importanza ed il grado di sviluppo delle diverse attività produttive nel territorio provinciale di riferimento oltre che la consistenza numerica ed il diverso indice annuo di occupazione delle forze lavoro che vi sono impiegate;

Rilevato che, da tali dati, visti anche gli elementi informativi forniti dalle associazioni ed organizzazioni sindacali, i settori economici maggiormente interessati all'attività dell'istituto ed, in particolare, alle funzioni del comitato provinciale sono i settori commerciale ed industriale per quanto riguarda i datori di lavoro; i settori artigianale ed agricolo per quanto riguarda i lavoratori autonomi; i settori industriale, commerciale, artigianale ed agricolo per quanto concerne i lavoratori dipendenti;

Tenuto conto degli elementi di valutazione in possesso della scrivente direzione provinciale del lavoro con riferimento all'attività di conciliazione delle controversie di lavoro ed alla stipulazione di contratti e accordi collettivi di lavoro a livello provinciale;

Precisato che gli accertamenti effettuati al fine di stabilire il requisito del maggior grado della rappresentatività, anche sulla base della effettiva operatività delle associazioni e delle organizzazioni interessate, garantendo al contempo il principio del pluralismo partecipativo, hanno riguardato i seguenti elementi di raffronto:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole associazioni ed organizzazioni sindacali, rilevati sulla base dei dati dalle medesime forniti e correlati anche alla rilevanza ed al livello di sviluppo oltre che all'indice di occupazione delle forze lavoro impiegate nelle diverse attività produttive;

2) ampiezza e diffusione territoriale delle strutture organizzative sul piano provinciale di ciascuna organizzazione sindacale;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro a livello provinciale;

4) partecipazione alla trattazione dei tentativi di conciliazione delle controversie individuali di lavoro esperite dalla commissione di conciliazione istituita presso la direzione provinciale del lavoro di Milano, nonché alla trattazione di vertenze di lavoro conciliate in sede sindacale con successivo deposito del verbale presso la direzione provinciale del lavoro;

Preso atto che le organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL, da un lato, e l'APA Milano e provincia e la Confartigianato Alto Milanese, dall'altro, hanno fornito congiuntamente i dati relativi idonei a dedurre il rispettivo grado di rappresentatività;

Considerato che, per quanto attiene ai rappresentanti dei datori di lavoro, il criterio di rappresentatività deve essere individuato in ogni specifico settore economico, che si esprime attraverso interessi collettivi diversi, nella specialità, nella qualità e nella rilevanza degli stessi;

Precisato:

che, nel procedimento di comparazione propedeutico al giudizio conclusivo, individuati i settori economici meritevoli di rappresentanza, i dati acquisiti in relazione alle diverse associazioni ed organizzazioni interpellate sono stati proporzionati in riferimento a ciascuno dei criteri definiti al fine di stabilire il requisito del maggior grado della rappresentatività;

che si è successivamente proceduto a determinare la media complessiva dei dati proporzionali così individuati, attribuendo particolare rilevanza - trattandosi di dati rilevabili direttamente dall'ufficio - al livello di partecipazione alla trattazione, in sede conciliativa, delle controversie di lavoro ed alla formazione e stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro a livello provinciale;

che, nel procedimento di comparazione, si è altresì tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale, da ritenersi consolidato, in base al quale la scelta degli esponenti delle categorie in seno ai comitati provinciali dell'INPS, stante il numero limitato di posti, deve «contemperare la forza rappresentativa delle organizzazioni sindacali operanti sul territorio con l'esigenza di assicurare un significativo pluralismo nella partecipazione di queste ultime» (*ex plurimis*, Consiglio di Stato, sentenza n. 845/2006);

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per i lavoratori dipendenti:

CGIL;

CISL;

UIL;

UGL;

CIDA;

per i datori di lavoro:

Confcommercio;

Confindustria;

per i lavoratori autonomi:

Unione degli artigiani;

Coldiretti;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

È ricostituito presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Milano il comitato provinciale dell'istituto di cui all'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, così come rimodulato dall'art. 7, comma 10, del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78, composto come segue:

membri in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

1) Germi Giovanni (CGIL);

2) Beneggi Mirella (CGIL);

3) Lerna Annette (CISL);

4) Sabatino Rocco (CISL);

5) Barbieri Walter (UIL);

6) Buonfino Maurizio (UGL);

7) Zeme Sergio (CIDA);

membri in rappresentanza dei datori di lavoro:

1) Salluzzo Claudio (Confcommercio);

2) Carnevale Miino Enrico (Assolombarda);

membri in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

1) Maiocco Pasquale (Unione degli artigiani);

2) Cislaghi Adriano (Federazione interprovinciale Coldiretti di Milano e Lodi);

il direttore *pro tempore* della direzione provinciale del lavoro di Milano o un proprio delegato;

il direttore *pro tempore* della ragioneria provinciale di stato Milano o un proprio delegato;

il direttore *pro tempore* della sede provinciale dell'INPS di Milano o un proprio delegato;

Il comitato composto come sopra ha la durata di quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 29 e 41 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, o in alternativa, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni dalla medesima pubblicazione.

Milano, 15 marzo 2011

Il direttore provinciale: WEBER

11A04713

DECRETO 15 marzo 2011.

Tariffe minime per le attività di facchinaggio nella provincia di Catanzaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, con il quale vengono soppresse le Commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio di cui all'art. 3 legge n. 407/1955;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che prevede l'attribuzione alle Direzioni Provinciali del Lavoro (ex UPLMO) delle funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle predette Commissioni provinciali;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Dir. Gen. Rapp. Lav. - Div V n. 39/97 del 18 marzo 1997;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori di categoria nella riunione tenutasi presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Catanzaro il giorno 14 marzo 2011;

Ritenuto di dover provvedere in merito, tenendo conto dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati al 31 dicembre 2010 pari a 138,40, per un incremento in un anno di 1,019145 pari, in percentuale, al 1,91%;

Decreta:

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio da valere in provincia di Catanzaro, che in allegato costituiscono parte integrante del presente atto, sono determinate per l'anno 2011 e 2012.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti - per la successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 15 marzo 2011

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

ALLEGATO
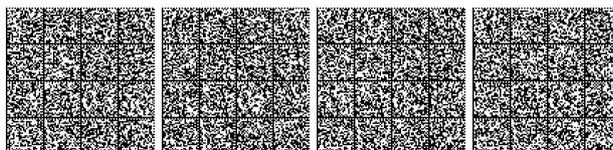
TARIFFE MINIME PER LE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO DA APPLICARE IN PROVINCIA DI CATANZARO

Art.1

Con decorrenza dal 1 gennaio 2011 le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nel territorio della provincia di Catanzaro, ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 18.04.1994, n.342, sono stabilite per come segue:

Art.2

Tariffe per ogni 100 Kg. e/o a capo (carico o scarico) per la movimentazione di merci e/o bestiame effettuata con i mezzi dei facchini o delle loro Associazioni:

a) Cereali e derivati – concimi e mangimi:
cereali, sfarinati in genere, sementi in genere in sacco €. 0,69
concimi e mangimi in sacchi €. 0,69
farine da pane e pasta, comprensiva di distivaggio €. 0,98

b) Ferri e metalli:
macchine €. 0,87
rottami di ferro trafilati e lamiere in genere €. 0,87

c) Frutta e verdure:
frutta e verdura, in ceste o colli €. 0,74
frutta e verdura, alla rinfusa €. 1,11

d) Generi alimentari vari:
burro, olio, zucchero, formaggi, ecc. €. 0,93

e) Legnami da opera e da costruzione:
tavole, tondelli, travetti, travi e tronchi fino a 200 Kg. €. 0,93
travi e tronchi oltre i 200 Kg. €. 1,22
carico di tronchi e cimali in zone boschive o ripe €. 3,12

f) Materiale da costruzione:
laterizi e piastrelle in genere €. 1,03
marmi in blocco e piastre lavorate €. 1,11
materiale per rivestimento ed altro €. 1,03

g) Generi vari di monopolio:
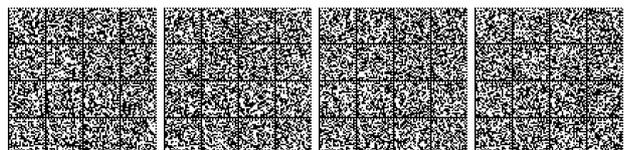
tabacchi in cartoni, sale in cartoni €. 1,32
sale in sacchi €. 0,98

h) Operazioni varie:
movimento merci all'interno dei magazzini:
per ogni operazione effettuata €. 0,52

i) Bovini, equini, puledri, suini:
operazioni di carico/scarico di bovini ed equini:
al capo €. 5,28
carico €. 3,07
scarico €. 2,20
operazioni di carico/scarico di puledri e suini:
al capo €. 3,25
carico €. 1,62
scarico €. 1,62

l) Ovini e caprini:
operazioni di carico/scarico
al capo €. 2,09
carico €. 1,51
scarico €. 1,51

Qualora le operazioni vengano svolte con mezzi del committente, le tariffe saranno decurtate del 10%.

Per il carico e lo scarico oltre i 50 metri dal punto delle operazioni, si applicherà sulla tariffa base una maggiorazione del 20%.

Art.3

Facchinaggio - Paga oraria:

a) per tutte le operazioni di facchinaggio non menzionate nell'art.2 del presente tariffario €. 13,35

a1) attività preliminari e complementari al facchinaggio che si elencano a titolo esemplificativo: in sacco, legatura, accatastamento, disaccatastamento, pressatura, imballaggio, preparazione cartoni per confezioni, incelofanatura più sottovuoto, deposito colli e bagagli, scuoiatura €. 13,35

b) movimentazione ed operazioni di trasloco: movimentazione di mobili ed arredi in ambito di abitazioni private, uffici pubblici e privati, relativi ad attività di trasloco €. 16,24
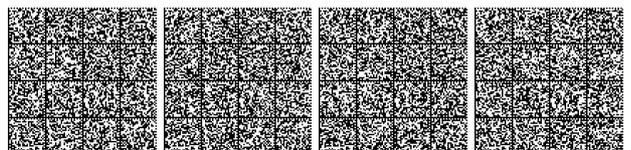
Nel caso in cui le operazioni di facchinaggio, di cui al presente articolo, vengano effettuate con mezzi del committente le relative tariffe vengono così fissate:

- operazione di cui alla lettera a) €. 11,02
- operazioni di cui alla lettera a1) €. 11,02
- operazioni di cui alla lettera b) €. 13,93

Art.4

Maggiorazione tariffe:

a) lavoro notturno 45%
b) lavoro festivo 50%

Art.5

Le tariffe, per tutte le operazioni di facchinaggio che si svolgono in particolari condizioni di disagio ambientale o climatico (pioggia, neve, ambienti ad elevate temperature o ambienti frigoriferi, polveri, esalazioni etc), debbono essere maggiorate del 20%

Art.6

Decorrenza e durata. Il presente tariffario avrà validità e durata per l'anno 2011 e 2012.

11A04715
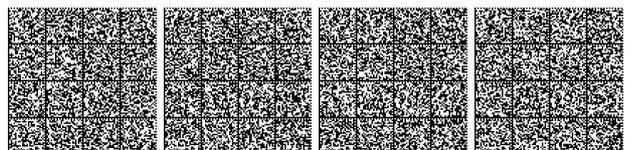
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 31 gennaio 2011.

Proroga degli incentivi agli autotrasportatori per l'utilizzo delle vie del mare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205 («Ecobonus») a valere sui viaggi effettuati nell'anno 2010. Individuazione di nuove rotte incentivate.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 3, comma 2-*quater* del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, che demanda al Governo l'adozione di un regolamento per disciplinare le modalità di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-*ter* del medesimo articolo, in relazione agli interventi correlati alle finalità specificate nello stesso comma 2-*ter*;

Vista l'approvazione della commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del consiglio, del 22 marzo 1999, della decisione in data 20 aprile 2005 sull'aiuto di Stato n. 496 del 2003;

Visti gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C. 205 del 5 luglio 1997 e successive modificazioni;

Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, recante le modalità di ripartizione e di erogazione dei fondi per l'innovazione del sistema dell'autotrasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento delle intermodalità che disciplina le modalità di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-*ter*, dell'art. 3, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 ed in particolare l'art. 3, comma 1, che stabilisce un contributo alle imprese di autotrasporto che effettuano trasporti di merci su rotte marittime (cosiddette «Autostrade del mare»), diretto alla compensazione dei costi esterni, non sostenuti dal trasporto su strada;

Visto l'art. 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che dispone l'assegnazione di specifiche risorse economiche ad un fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate alle finalità di cui all'elenco 1 allegato alla medesima legge;

Considerato che in attuazione del citato art. 2, comma 250, della legge n. 191/2009 è stata assegnata la somma di 30.000.000 di euro al cap. 7330 (fondo per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto combinato) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227;

Tenuto conto che il citato art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 227/2007 prevede, tra l'altro, interventi volti a realizzare l'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale e l'ottimizzazione della catena della logistica;

Visto l'art. 1, comma 40 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) che prevede lo stanziamento di 124.000.000 di euro, per interventi in favore del settore dell'autotrasporto merci da effettuare secondo criteri da stabilire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, che, all'art. 1 ed nella connessa allegata tabella 1, prevede tra l'altro la proroga fino al 31 marzo 2011 del regime giuridico di cui al citato art. 2, comma 250, della legge n. 191/ 2009, nei limiti delle risorse disponibili, con il provvedimento di cui al citato art. 1, comma 40 della legge 220/2010;

Decreta:

Art. 1.

Proroga dell'incentivo e risorse disponibili

1. L'incentivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205 (cosiddetto «Ecobonus») è prorogato per l'anno 2011, a valere sui viaggi effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010.

2. A tale proroga si farà fronte con le risorse rivenienti dall'art. 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 stanziate per le finalità di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227 (interventi volti a realizzare l'utilizzo di mo-

dalità di trasporto alternative al trasporto stradale), pari a 30 milioni di euro.
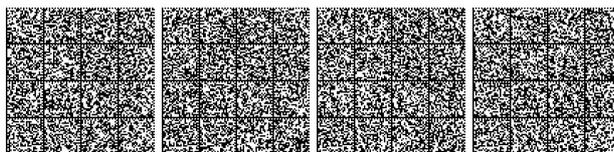
3. L'importo erogato alle imprese beneficiarie avverrà, in ogni caso, nei limiti della capienza del fondo disponibile per l'anno di competenza, tenuto conto di quanto sarà previsto nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, comma 40 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Al fine di garantire il rispetto del predetto limite di spesa, ove l'entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili, il contributo da erogarsi sarà proporzionalmente ridotto fra tutte le imprese aventi diritto.

Art. 2.

Modalità di accesso ai contributi

1. Le domande per accedere ai benefici di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, devono essere inviate a mezzo raccomandata a/r al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

3. Le domande devono essere redatte compilando il modulo e gli allegati che formano parte integrante del presente decreto, come di seguito precisati:

a) modulo denominato «Istanza di ammissione agli incentivi»;

b) allegato 1: formulario di identificazione del soggetto richiedente gli incentivi;

c) allegato 2: elenco delle tratte marittime utilizzate nell'anno cui si riferisce l'istanza per l'erogazione dei benefici; numero dei viaggi effettuati nell'anno solare cui si riferisce l'istanza, tonnellate trasportate e costi sostenuti.

Art. 3.

Nuove rotte incentivate

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006, sono considerate nuove rotte incentivabili i seguenti itinerari marittimi:

Chioggia-Augusta;

Salerno-Termini Imerese;

Civitavecchia-Trapani.

2. I contributi alle imprese di autotrasporto, per l'utilizzo delle rotte di cui al comma 1, sono fissati nella misura percentuale del 28%, da 80 a 1.599 viaggi annui effettuati, e del 30%, da 1.600 viaggi annui e oltre effettuati.

Art. 4.

Monitoraggio e verifiche

1. L'attività di monitoraggio di cui all'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006, preordinata a che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifichi, nel triennio successivo a quello di concessione dei contributi, il mantenimento, in termini di viaggi e di tonnellate trasportate, dei volumi di traffico trasferiti sulle tratte marittime interessate dal contributo, è effettuata con riferimento al triennio 2011-2013.

Art. 5.

Sospensione dell'efficacia ed entrata in vigore

1. L'erogazione dei benefici di cui al presente decreto è subordinata alla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico da parte della commissione europea, ai sensi dell'art. 108, 3° paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di aiuti di Stato.

Il presente decreto entra in vigore il giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2011

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 341

ALLEGATO

Istanza di ammissione agli incentivi

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per il trasporto stradale
Via G. Caraci, 36
00157 – ROMA

Oggetto: Istanza di ammissione agli incentivi di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del DPR 205/2006. Anno 2010.

Il / La sottoscritto/a (cognome) ……………..…………… (nome)…..……………………..……, nato/a a ……….……………………….. (prov.) ………. (Stato) ………………………………… il……………………, C.F…………………………..., residente a……………………………in via ……..………………..………………...………, n. ……….., CAP ……………. , nella sua qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa di autotrasporto denominata[1] ……………………………………………….……………………., con sede legale in…….………………….………………., a……………….....…………………….…., n……..., comune…….……………………………….…..., CAP…….……... , Prov……………………., Stato……………………., Codice Fiscale……………………….………………………...,Partita IVA……………………….., iscritta all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi della Provincia di …………….….. al n……………………….…….,Tel.……………………., Fax ………………….., Indirizzo mail…………………………………

PREMESSO

- che con il regolamento di cui al D.P.R. 11 aprile 2006, n. 205 - emanato in attuazione della legge 22 novembre 2002 n. 265, art. 3, comma 2-ter - così come modificato dal regolamento emesso con DPR 9.11.2007 n.252, sono stati fissati criteri, modalità e termini per l'erogazione degli incentivi alle imprese di autotrasporto, sotto forma di riduzioni tariffarie a consuntivo, per l'utilizzo delle vie del mare, a fronte dell'adempimento, da parte di ciascun beneficiario, degli obblighi ed impegni in esso contenuti;
- che con decreto del Ministro dei Trasporti in data 31.01.2007, pubblicato sulla G.U. n. 35 del 12.02.2007, integrato con il successivo decreto in data 26.03.2007, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 4 aprile 2007, sono state individuate le tratte marittime incentivabili;
- che con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata prorogata per l'anno 2010 la misura del c.d. Ecobonus;

CHIEDE

l'ammissione agli incentivi previsti all'art. 2, comma 1, lett. a), del DPR 205/2006, per il trasporto via mare di merci e autoveicoli isolati o complessi destinati al trasporto di cose e rimorchi, semirimorchi e cassemobili o veicoli adibiti al trasporto di vetture, ovvero il corrispondente volume di carico espresso in metri lineari, accompagnati o meno dai relativi autisti, su nave destinata prevalentemente al trasporto merci (Ro-Ro e Ro-Pax), sulle tratte marittime indicate nell'allegato 2, Sezione I, della presente istanza.

[1] Indicare l'esatta denominazione dell'impresa e la ragione sociale, ovvero il nome del raggruppamento di imprese.

A tal fine, consapevole degli effetti di legge per dichiarazioni mendaci rese, in nome e per conto del soggetto istante, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000,

DICHIARA

che l'impresa richiedente i contributi oggetto della presente istanza:

a) esercita regolarmente l'attività professionale di autotrasporto di merci ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) nel trascorso anno solare, ha effettuato, sulle tratte di cabotaggio marittimo individuate nell'allegato 2, i quantitativi di viaggi indicati nello stesso;
c) non si trova in una situazione di collegamento o di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, con altre imprese richiedenti il medesimo incentivo;
d) non si trova in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività o di concordato preventivo e non ha in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;
e) è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti;
f) è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
g) ha richiesto il contributo ecobonus di cui al DPR 205/2006 per i viaggi effettuati nell'anno solare precedente a quello relativo alla presente istanza: □ SI □ NO

SI IMPEGNA

- a mantenere, per il triennio 2011-2013, lo stesso numero di viaggi effettuati o lo stesso quantitativo di merci trasportate nelle precedenti annualità in cui ha ricevuto il contributo, così come previsto dall'art.5, c.2, del DPR 205/2006, fatta salva la fattispecie propria dell'evento inevitabile, vale a dire quello dovuto a causa di *"forza maggiore"*, che il soggetto beneficiario degli incentivi non ha avuto la capacità (materiale) di controllare;
- a comunicare tempestivamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per il trasporto stradale – ogni variazione dell'assetto societario;
- a comunicare tempestivamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per il trasporto stradale - l'inoltro di eventuali, successive, ulteriori domande volte ad ottenere contributi pubblici allo stesso titolo della presente istanza.

Il/La sottoscritto/a prende atto della natura obbligatoria del conferimento di tutti i dati richiesti e della conseguenza negativa, ai fini della valutazione dell'istanza, di un eventuale rifiuto di rispondere e/o dell'uso di un modello di istanza che, nel suo contenuto, sia diverso dal presente.

Il/La sottoscritto/a, ai fini della valutazione della presente istanza, trasmette **la seguente documentazione:**

- *Certificato CCIAA in originale o in copia conforme;*
- *Certificato iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori, in originale o in copia conforme;*
- *Copia del documento d'identità del Legale Rappresentante e consenso al trattamento dei dati personali;*
- *Allegato 1: formulario di identificazione del soggetto richiedente e relativa documentazione richiesta;*
- *Allegato 2: formulario delle tratte utilizzate, dei viaggi e dei costi sostenuti nell'anno solare interessato e relativa documentazione richiesta;*
- ***Solo per i Consorzi/ATI: delega per ogni Consorziato/Associato (vedi allegato 1);***

- ***Solo per le imprese aventi sede in altri Stati dell'Unione europea ovvero in Svizzera:***
  1) certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese rilasciato dalla Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ovvero in analoghi elenchi equivalenti alla Camera di Commercio, in corso di validità, attestante l'attività specifica svolta;
  2) traduzione giurata, in lingua italiana, del certificato di cui al punto precedente;

3) certificazione attestante il nominativo o i nominativi delle persone titolari delle cariche sociali, i loro poteri nonché, per le imprese aventi sede in Italia, il "nulla osta" ai fini dell'art. 10 della legge 575/65 e successive modifiche ed integrazioni;
4) Licenza comunitaria per il trasporto di merci di cose per conto terzi.

Il/La sottoscritto/a chiede che ogni eventuale comunicazione e/o richiesta di documenti e/o di integrazione della documentazione presentata sia trasmessa al seguente recapito :
(indirizzo,telefono, fax, E-Mail)
..……
………………………………..…………………………………………………………

Luogo e data ……………...

Timbro e Firma del richiedente

Consenso al trattamento dei dati personali

Preso atto delle disposizioni relative al trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esprimo il mio consenso a che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ovvero soggetto dallo stesso espressamente delegato, proceda al trattamento, automatizzato e non, dei dati personali, nei modi e termini previsti dagli artt. 11 e 20 dello stesso decreto legislativo 196/2003.

Luogo e data ....

Timbro e Firma del richiedente
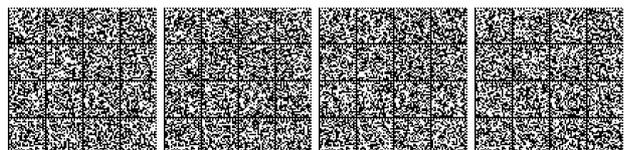
ALLEGATO 1

Formulario di identificazione del soggetto richiedente gli incentivi

SOGGETTO RICHIEDENTE

Denominazione e ragione sociale……………………………………………………….………

Rappresentante legale: ……………………………………………………………………………….
Indirizzo: ………………………………………………………………………………………………..
Città:…………………………………………………..Prov…………….….Cap………………..
Partita IVA o Codice Fiscale:…………………………………………………………………….
Tel.……………………….………………Fax…………………………………………….....……
Indirizzo mail: ………………………………………………………………………………..

Natura giuridica:

□ **Ditta Individuale/Società**

- iscrizione all'Albo Autotrasportatori di cose per conto terzi della Provincia di ………..…al n……………………….….del………………………………………….
- iscrizione Registro Imprese presso CCIAA di …………………………………………….………
n…………………………. del ……………………………………………………………………….
durata dell'impresa *(data di fine attività)* …………………………………………………….……
- iscrizione Registro Prefettizio *(se cooperativa)* di………………………………………………
n………………………….. del …………………………………………………...………..…
durata della cooperativa *(data di fine attività)* …………………………………………………

□ **Consorzi/ATI**

- iscrizione all'Albo Autotrasportatori di cose per conto terzi della Provincia di ………...…..
al n……………………..……….del………………….……………………………………………
- iscrizione Registro Imprese presso CCIAA di …………………………………………….………
n……………………………… del ……………………………………………………………………
durata dell'impresa *(data di fine attività)* ……………………………………………….………
- iscrizione nello Schedario Generale della Cooperazione *(se Consorzi di Cooperative)*
di ………………………………….……n…………………… del ……….……………..…….
- allegare elenco dei Consorziati/Associati come da seguente tabella:

Consorziati/Associati (Ragione sociale)	Rappresentante Legale	P. Iva	Iscrizione CCIAA	Iscrizione Albo Autotrasportatori
1.Capofila/mandatario[1]……….				
2………..				
3…………				
4…………				
…………..				

Timbro e firma del richiedente

[1] Il capofila/mandatario è il soggetto richiedente.

<u>Delega del Consorziato/Associato ATI</u>

Il / La sottoscritto/a (cognome) ……………..…………… (nome)………………………………, nato/a a …….……………………….. (prov.) ………. (Stato) ………………………………… il……………………………,C.F…………………………...,residente a………………………… …………………………… in via …….………………..……………………, n. ……………, CAP …………………... , nella sua qualità di titolare / legale rappresentante dell'impresa di autotrasporto denominata……………………………………………, Partita IVA o Codice Fiscale:………...…………………………………………………… iscritta all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi della Provincia di ……………..…………..al n……………….., con sede legale in……………………………..….. via…………………………………….……………,n……..,comune…….……………………, CAP……….., Prov..……………………, Stato………..…………,Tel..……………………., Fax ………………….., Indirizzo mail…………………………. .

DELEGA

per la riscossione della quota di propria competenza, inerente il contributo ecobonus di cui al DPR 205/2006, la società capofila/mandataria …….………………..……………….……., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore.

Luogo e data …………………

Timbro e firma del Legale Rappresentante
Consorziato/Associato

N.B. - <u>Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità</u>.
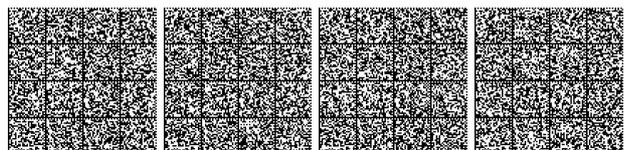
ALLEGATO 2

Elenco delle tratte marittime e viaggi effettuati nell'anno 2010

Tratta[1]	Numero viaggi	Tonnellate trasportate*	Costo per tratta (iva esclusa)
Catania - Civitavecchia			
Catania - Genova			
Catania - Livorno			
Catania - Napoli			
Catania - Ravenna			
Catania - Venezia			
Chioggia - Augusta			
Civitavecchia - Messina			
Civitavecchia - Palermo			
Civitavecchia - Trapani			
Genova - Napoli			
Genova - Palermo			
Genova - T. Imerese			
Livorno - Palermo			
Livorno - Trapani			
Messina - Salerno			
Napoli - Milazzo			
Napoli - Palermo			
Napoli - T. Imerese			
Palermo - Salerno			
Savona Vado - T. Imerese			
Trapani - Formia			
Civitavecchia - Barcellona			
Civitavecchia - Tarragona			
Civitavecchia - Tolone			
Genova - Algeciras			
Genova - Barcellona			
Livorno - Barcellona			
Livorno - Tarragona			
Livorno - Valencia			
Marina di Carrara - Castellon de La Plana			
Palermo - Valencia			
Salerno – Termini Imerese			
Salerno - Tarragona			
Salerno - Valencia			
TOTALE			TOTALE…………………

* Per le bisarche indicare i metri lineari. La stima delle TON trasportate o dei MTL impone l'indicazione, qui di seguito, del metodo di calcolo utilizzato:
……
……
……
……

[1] Per ciascuna tratta indicare il numero complessivo di viaggi di andata e ritorno.
E' necessario avere effettuato, su ciascuna tratta, complessivamente, un numero minimo di 80 viaggi. (art.3 c.4 DPR205/06).

Riepilogo documenti ed allegati attestanti i viaggi effettuati

La sottoscritta impresa, a supporto della richiesta avanzata, allega la seguente documentazione contabile quietanzata[2]:

- certificati dei vettori marittimi;
- fatture;
- polizze di carico;
- bolle;
- altro (specificare).

N.B.

Dalla documentazione allegata si deve potere evincere quanto segue:

a) che i viaggi sono stati effettuati;
b) le tratte marittime utilizzate;
c) il giorno, il mese e l'anno in cui i viaggi sono stati effettuati;
d) il tipo del mezzo di trasporto utilizzato e la targa;
e) il peso trasportato o i MTL;
f) il prezzo corrisposto per il viaggio effettuato;
g) la quietanza di pagamento (ove disponibile).

Nel caso in cui la documentazione allegata sia intestata a soggetti diversi dall'istante, (ad esempio in caso di utilizzo di uno spedizioniere), deve essere allegata una dichiarazione liberatoria da parte degli stessi attestante i viaggi effettuati per conto dell'impresa richiedente i contributi e l'avvenuto pagamento.

Luogo e data ……………...

Timbro e Firma del richiedente

[2] Entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, l'impresa è tenuta a produrre le bolle quietanzate eventualmente mancanti, per consentire il calcolo del contributo spettante.

11A04878
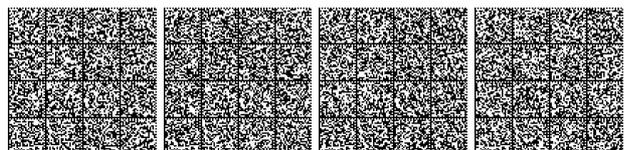
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Lizzo Filippo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Lizzo Filippo, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo quadriennale denominato «Elektromonteur» (Diploma di «Elettricista Montatore») conseguito nel 1984 e del Titolo quadriennale denominato «Fernseh und Radioelektriker» (Certificato di «Tecnico per Televisione e Radio») conseguito nel 1989, entrambi i titoli di studio rilasciati dall'Ufficio Cantonale per la Formazione Professionale del Cantone Argovia (Svizzera), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Confederazione Svizzera dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999», ed in particolare l'allegato III, sez. A;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 23 febbraio 2011, che ha ritenuto i titoli di studio posseduti dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa documentata di circa otto anni in Svizzera presso Ditta abilitata, idonei ed attinenti ai fini del richiesto riconoscimento per l' attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto ministeriale n. 37/2008, senza necessità di applicazione di misura compensativa;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA . Installazione Impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Lizzo Filippo, cittadino italiano, nato a Basilea (Svizzera) il 20 agosto 1964 sono riconosciuti i titoli di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza lavorativa maturata in Svizzera, quali titoli validi per lo svolgimento in Italia delle attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicazione di misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 14 marzo 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A04340

DECRETO 15 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Monteleone Stephano, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti termici e di trasporto utilizzazione di gas.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del Sig. Monteleone Stephano, cittadino italiano, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che svolgono l'attività di installazione e manutenzione di impianti termici, idraulici, trasporto e utilizzazione di gas di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)* del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 23 febbraio 2011, che ha ritenuto l'esperienza professionale di quasi quattro anni maturata nel Principato di Monaco presso Ditta abilitata per le lettere richieste, idonea ed attinente all'esercizio dell'attività di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti idraulici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, mentre ha espresso parere sfavorevole per la richiesta di riconoscimento relativa all'attività di impianti termici e per il trasporto ed utilizzazione di gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)* ed *e)* del decreto ministeriale 37/2008, per mancanza di esperienza lavorativa nei restanti settori richiesti;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione Impianti;

Considerato che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 0043439 dell' 8 marzo 2011 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause parzialmente ostative all'accoglimento della domanda;

Verificato che il richiedente, avvalendosi della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 ha preso atto del parere della Conferenza di Servizi mediante invio di posta elettronica protocollata in data 14 marzo 2011 prot. n 0046579;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sig. Monteleone Stephano, cittadino italiano, nato a Nizza (Francia) il 27 settembre 1984 è riconosciuto il titolo di «Responsabile Tecnico» per lo svolgimento in Italia, dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti idraulici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa, mentre non è riconosciuto, neanche con applicazione di misura compensativa, per l'esercizio delle attività di installazione e manutenzione di impianti termici e di trasporto e utilizzazione di gas di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)* ed *e)* del decreto ministeriale 37/2008, per mancanza di esperienza lavorativa nei restanti settori richiesti.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 15 marzo 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A04341

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 13 dicembre 2010.

Approvazione del programma contenente l'indicazione degli interventi relativi alla tutela, ai beni e alle attività culturali ed allo spettacolo, per il biennio 2011-2012.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'art. 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291;

Visto l'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede che il tre per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, che prevede che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, è approvato il programma degli interventi, che può ricomprendere anche interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, da finanziare con le risorse di cui al comma 1 del medesimo art. 3;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità per il 2010);

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2009, con il quale è stata disposta, ai fini della gestione e della rendicontazione, la riparti-

zione, per l'anno finanziario 2010, in capitoli delle unità previsionali di base inscritte nello stato di previsione della spesa di questo Ministero - tabella n. 14, del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 12 gennaio 2010, concernente l'assegnazione delle risorse economico-finanziarie ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa individuati nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 2010, al fine di garantire lo svolgimento dell'attività amministrativa e della gestione, nonché la piena operatività delle strutture centrali e periferiche del Ministero;

Vista la direttiva generale del Ministro per i beni e le attività culturali per l'anno 2010 del 23 febbraio 2010, sull'azione amministrativa e sulla gestione, emanata ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni e dell'art. 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Vista la direttiva generale per l'attività amministrativa del Ministero del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2010 del 4 gennaio 2010, emanata ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni e dell'art. 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 1° dicembre 2009, ed in particolare il progetto assegnato all'Ente teatrale italiano (soppresso, ex art. 7, comma 20, decreto-legge n. 28/2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010) per il quale è stata presentata formale rinuncia, per un importo pari ad € 1.290.000,00, nonché l'art. 2 dello stesso decreto interministeriale, che prevede una disponibilità di risorse per complessivi € 5.537.598,00;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il Quadro strategico nazionale, articolo che autorizza la concessione di due contributi quindicennali, rispettivamente di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

Vista la delibera CIPE 18 dicembre 2008, n. 114, con la quale sono state accantonate una quota di 1,8 milioni di euro, per 15 anni, a valere sul contributo di 60 milioni di euro decorrente dal 2009 e una quota di 4,5 milioni di euro, per 15 anni, a valere sul contributo di 150 milioni di euro decorrente dal 2010;

Visto il decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 dicembre 2009, con il quale è stato determinato l'importo destinato ad interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul quale calcolare l'aliquota complessiva del tre per cento da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali;

Vista la delibera CIPE 20 maggio 2010, n. 59, che assegna definitivamente per la tutela e gli interventi a favore dei beni e le attività culturali i due citati contributi pluriennali a valere sullo stanziamento di cui all'art. 21 del citato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e dispone che i contributi in questione siano utilizzati mediante spesa ripartita;

Vista la delibera CIPE 18 novembre 2010, n. 80, che ha disposto l'utilizzo dei suddetti contributi quindicennali anche mediante attualizzazione da parte del beneficiario tramite contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie;

Visto l'art. 1, commi 511 e 512 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) sulla base dei quali è stato predisposto il cronoprogramma delle erogazioni finanziarie relativo al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 dicembre 2009, che comporta un utilizzo delle risorse per complessivi € 31.361.953,63 per l'anno 2011 ed € 46.904.884,06 per l'anno 2012;

Vista la nota dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero per i beni e le attività culturali prot. n. 20937 del 23 novembre 2010, con la quale è stata richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze l'autorizzazione ad utilizzare le risorse di cui al citato art. 60, comma 4, legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la nota prot. n. 103415 del 6 dicembre 2010 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, ha comunicato la possibilità di attivare la procedura di cui all'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto non si rilevano effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica rispetto a quelli previsti a legislazione vigente;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 24 settembre 2008, n. 182, recante «Disciplina dei criteri e delle modalità per l'utilizzo e la destinazione per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture»;

Considerato che la «Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a.» è individuata dall'art. 3, comma 3 del citato decreto-legge n. 72 del 2004, quale soggetto incaricato di realizzare il suddetto programma di interventi;

Visto l'atto di indirizzo del 9 marzo 2010 del Ministro per i beni e le attività culturali adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indicante gli obiettivi di prioritario interesse e i criteri per la selezione degli interventi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *a)* del decreto interministeriale 24 settembre 2008, n. 182;

Visto l'avviso per la presentazione delle richieste di finanziamento «Piano di interventi ARCUS 2010»;

Vista la circolare n. 3565 del 30 marzo 2010 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per lo sviluppo, la programmazione ed i progetti internazionali, con la quale sono state fornite agli uffici competenti le indicazioni procedurali e la tempistica relative alla presentazione delle proposte da inserire nel programma degli interventi ammessi a finanziamento;

Vista la circolare n. 118 del 31 marzo 2010 della Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale con la quale sono state fornite agli uffici competenti le indicazioni procedurali e la tempistica relative alla presentazione delle proposte da inserire nel programma degli interventi ammessi a finanziamento;

Vista la nota prot. n. 1850 del 25 giugno 2010 con la quale «ARCUS S.p.a.» ha trasmesso le proposte di intervento, ai fini della predisposizione del presente decreto interministeriale di programmazione;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto tra la Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale del Ministero per i beni e le attività culturali e la Direzione generale per lo sviluppo, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 21 settembre 2010, con il quale è stato istituito un gruppo tecnico tra le due Direzioni generali per la valutazione delle proposte progettuali presentate a valere sul piano di interventi «ARCUS S.p.a.» 2010, finalizzata alla motivata selezione degli interventi da finanziare;

Visto il decreto del Direttore generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale del Ministero per i beni e le attività culturali adottato di concerto con il Direttore generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del 7 ottobre 2010 con il quale è stato costituito il gruppo tecnico citato;

Visti i verbali relativi agli incontri del Gruppo tecnico congiunto, trasmessi con nota del 29 novembre 2010;

Vista la relazione sul programma degli interventi relativi alla tutela, ai beni ed alle attività culturali ed allo spettacolo da finanziare con le risorse individuate ai sensi dell'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (biennio 2011-2012);

Considerato che le risorse programmate mediante il presente decreto ammontano complessivamente ad € 85.094.435,69;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il programma (allegato *A*), contenente l'indicazione degli interventi relativi alla tutela, ai beni ed alle attività culturali ed allo spettacolo per il biennio 2011-2012, da finanziare con le risorse individuate ai sensi dell'art. 21 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 dicembre 2009, nonché derivanti dal decreto interministeriale 1° dicembre 2009, per un importo complessivo pari a € 85.094.435,69, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 13 dicembre 2010

Il Ministro per i beni e le attività culturali
BONDI

Il Ministro delle infrastrutture e dei tarsporti
MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 281
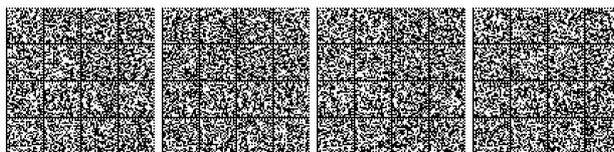
ALLEGATO *A*

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE -SERVIZIO II

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLA TUTELA, AI BENI ED ALLE ATTIVITÀ CULTURALI ED ALLO SPETTACOLO
DA FINANZIARE CON LE RISORSE INDIVIDUATE AI SENSI DELL'ART. 60, COMMA 4, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289.

BIENNIO 2011-2012 **€ 85.094.435,69**

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE - SERVIZIO II

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLA TUTELA, AI BENI ED ALLE ATTIVITÀ CULTURALI ED ALLO SPETTACOLO DA FINANZIARE CON LE RISORSE INDIVIDUATE AI SENSI DELL'ART. 60, COMMA 4, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289.

Quadro riepilogativo su base regionale

REGIONE	ANNO 2011	ANNO 2012	TOTALE
ABRUZZO	1.693.435,69	4.200.000,00	5.893.435,69
BASILICATA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
CALABRIA	0,00	500.000,00	500.000,00
CAMPANIA	1.430.000,00	3.900.000,00	5.330.000,00
EMILIA ROMAGNA	3.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
FRIULI-V.G.	0,00	600.000,00	600.000,00
LAZIO	7.390.000,00	9.858.000,00	17.248.000,00
LIGURIA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
LOMBARDIA	5.100.000,00	2.650.000,00	7.750.000,00
MARCHE	650.000,00	1.244.000,00	1.894.000,00
MOLISE	0,00	500.000,00	500.000,00
PIEMONTE	2.550.000,00	3.450.000,00	6.000.000,00
PUGLIA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
SARDEGNA	500.000,00	200.000,00	700.000,00
SICILIA	200.000,00	3.290.000,00	3.490.000,00
TOSCANA	330.000,00	2.340.000,00	2.670.000,00
TRENTINO AA	200.000,00	0,00	200.000,00
UMBRIA	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
VENETO	500.000,00	5.702.000,00	6.202.000,00
INTERVENTI VARI	14.647.000,00	1.170.000,00	15.817.000,00
Totali	**38.190.435,69**	**46.904.000,00**	**85.094.435,69**

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE - SERVIZIO II

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLA TUTELA, AI BENI ED ALLE ATTIVITÀ CULTURALI ED ALLO SPETTACOLO DA FINANZIARE CON LE RISORSE INDIVIDUATE AI SENSI DELL'ART. 60, COMMA 4, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289.

Quadro riepilogativo su base regionale per annualità ed area di indirizzo

REGIONE	ANNO 2011				ANNO 2012				TOTALE			
	A	B	C	TOTALE	A	B	C	TOTALE	A	B	C	TOTALE
	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
ABRUZZO	1.103.435,69	500.000,00	90.000,00	1.693.435,69	2.500.000,00	1.700.000,00	0,00	4.200.000,00	3.603.435,69	2.200.000,00	90.000,00	5.893.435,69
BASILICATA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
CALABRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
CAMPANIA	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	0,00	3.900.000,00	3.330.000,00	2.000.000,00	0,00	5.330.000,00
EMILIA ROMAGNA	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
FRIULI-V.G.	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00
LAZIO	900.000,00	1.500.000,00	4.990.000,00	7.390.000,00	5.550.000,00	2.808.000,00	1.500.000,00	9.858.000,00	6.450.000,00	4.308.000,00	6.490.000,00	17.248.000,00
LIGURIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00
LOMBARDIA	2.600.000,00	0,00	2.500.000,00	5.100.000,00	1.100.000,00	850.000,00	700.000,00	2.650.000,00	3.700.000,00	850.000,00	3.200.000,00	7.750.000,00
MARCHE	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	660.000,00	584.000,00	0,00	1.244.000,00	660.000,00	584.000,00	650.000,00	1.894.000,00
MOLISE	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
PIEMONTE	2.000.000,00	0,00	550.000,00	2.550.000,00	3.050.000,00	400.000,00	0,00	3.450.000,00	5.050.000,00	400.000,00	550.000,00	6.000.000,00
PUGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
SARDEGNA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00	700.000,00
SICILIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	2.200.000,00	1.090.000,00	0,00	3.290.000,00	2.200.000,00	1.090.000,00	200.000,00	3.490.000,00
TOSCANA	160.000,00	0,00	170.000,00	330.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00	2.500.000,00	0,00	170.000,00	2.670.000,00
TRENTINO A A	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
UMBRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	600.000,00	0,00	2.100.000,00	1.500.000,00	600.000,00	0,00	2.100.000,00
VENETO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	5.254.000,00	448.000,00	0,00	5.702.000,00	5.754.000,00	448.000,00	0,00	6.202.000,00
INTERVENTI VARI	3.200.000,00	10.150.000,00	1.297.000,00	14.647.000,00	0,00	500.000,00	670.000,00	1.170.000,00	3.200.000,00	10.650.000,00	1.967.000,00	15.817.000,00
Totali	**11.893.435,69**	**12.150.000,00**	**14.147.000,00**	**38.190.435,69**	**30.654.000,00**	**13.380.000,00**	**2.870.000,00**	**46.904.000,00**	**42.547.435,69**	**25.530.000,00**	**17.017.000,00**	**85.094.435,69**

RIEPILOGO PER CATEGORIA

CATEGORIA	DESCRIZIONE	IMPORTO 2011-2012	%
A	interventi di sostegno e riqualificazione del patrimonio culturale	42.547.435,69	50,00%
B	interventi di ripristino e tutela paesaggistica	25.530.000,00	30,00%
C	interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo	17.017.000,00	20,00%
		85.094.435,69	100,00%
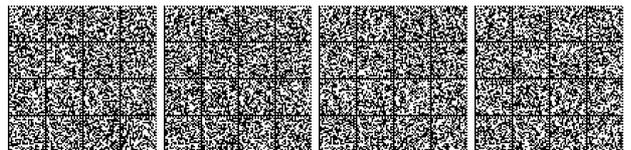
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Elenco degli interventi ammessi al finanziamento

BIENNIO 2011-2012

ABRUZZO

N. INTERV.	area di riferimento atto di indirizzo e Regolam.	BENEFICIARIO	PROGETTO	2011	2012	TOTALE
1	a	Direzione regionale Abruzzo	L'AQUILA CHIESA E CONVENTO DI S.AMICO	403.435,69	800.000,00	1.203.435,69
2	a	Direzione regionale Abruzzo	PALAZZO ALFIERI SEDE IST. S.MARIA DEGLI ANGELI	400.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00
3	a	Direzione regionale Abruzzo	L'AQUILA CHIESA S.MARIA DELLA CONCEZIONE	300.000,00	600.000,00	900.000,00
4	b	Direzione regionale Abruzzo	L'AQUILA CASTELLO CINQUECENTESCO	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
5	b	Direzione regionale Abruzzo	COMPLESSO CONVENTUALE S. MARIA DEL SOCCORSO	0,00	700.000,00	700.000,00
6	c	Associazione Teatrale L'Uovo Onlus	Percorsi teatrali nei Musei d'Abruzzo 2010	90.000,00	0,00	90.000,00
				1.693.435,69	**4.200.000,00**	**5.893.435,69**

BASILICATA

N. INTERV.	area di riferimento atto di indirizzo e Regolam.	BENEFICIARIO	PROGETTO	2011	2012	TOTALE
1	a	Comune di Montescaglioso	"Abbazia di San Michele - CENTRO INTERNAZIONALE DI ALTA FORMAZIONE DELLE ARTI DEL MEDITERRANEO"	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
				0,00	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**

CALABRIA

N. INTERV.	area di riferimento atto di indirizzo e Regolam.	BENEFICIARIO	PROGETTO	2011	2012	TOTALE
1	b	COMUNE DI TREBISACCE (CS)	Parco Archeologico di Broglio di Trebisacce (CS) - Valorizzazione e restauri per la gestione sostenibile	0,00	500.000,00	500.000,00
				0,00	**500.000,00**	**500.000,00**

CAMPANIA

N. INTERV.	area di riferimento atto di indirizzo e Regolam.	BENEFICIARIO	PROGETTO	2011	2012	TOTALE
1	a	Provveditorato interregionale per la Campania e il Molise	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN CARLO ALLE MORTELLE	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
2	a	Provveditorato interregionale per la Campania e il Molise	Restauro e consolidamento chiesa S.Maria dei Martiri	190.000,00	0,00	190.000,00
3	a	Provveditorato interregionale per la Campania e il Molise	Adeguamento funzionale e restauro dell'Edificio sede della Prefettura di Benevento	0,00	300.000,00	300.000,00
4	a	Associazione Culturale Istituto Politeia	Il fondo antico della Biblioteca Landolfo Caracciolo	0,00	100.000,00	100.000,00
5	a	Associazione Luisa Conte	Teatro Sannazaro la bomboniera di Chiaia	440.000,00	0,00	440.000,00
6	a	FONDAZIONE ENTE VILLE VESUVIANE	COMPLESSO MUNUMENTALE DI VILLA CAMPOLIETO A ERCOLANO (NA)	300.000,00	500.000,00	800.000,00
7	b	WWF ITALIA - ONLUS	POZZUOLI - PROGETTO DEFINITIVO DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA RISERVA NATURALE DELLO STATO 'CRATERE DEGLI ASTRONI' (CASINA DI CACCIA/VACCHERIA SENTIERI STORICI)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
8	b	FONDAZIONE RAVELLO	LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE VILLA RUFOLO IN RAVELLO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
				1.430.000,00	**3.900.000,00**	**5.330.000,00**

EMILIA ROMAGNA

N. INTERV.	area di riferimento atto di indirizzo e Regolam.	BENEFICIARIO	PROGETTO	2011	2012	TOTALE
1	a	Comune di Rocca San Casciano	IL MUSEO IN CENTRO. REALIZZAZIONE DI POLO CULTURALE NELL'EX CAPOLUOGO DELLA ROMAGNA TOSCANA. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI EDIFICIO DI INTERESSE MONUMENTALE STORICO-ARTISTICO-SALA POLIVALENTE "V. MUCCIOLI" - COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO	0,00	500.000,00	500.000,00
2	b	COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA	Val d'Arda:cultura e arte dalla via Emilia all'Appennino	0,00	500.000,00	500.000,00
3	c	FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI	FESTIVAL EDIZIONE 2010	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4	c	FONDAZIONE TEATRO REGIO DI PARMA	FESTIVAL VERDI 2010	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
				3.000.000,00	**1.000.000,00**	**4.000.000,00**

FRIULI VENEZIA GIULIA

N. INTERV.	area di riferimento atto di indirizzo e Regolam.	BENEFICIARIO	PROGETTO	2011	2012	TOTALE
1	a	Fondazione SO.CO.B.A. (Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia)	Restauro e Riqualificazione del Complesso della Basilica Patriarcale di Aquileia	0,00	400.000,00	400.000,00
2	b	Università di Padova/Dipartimento di Archeologia	Aquileia - Casa delle Bestie ferite: progetto di valorizzazione	0,00	200.000,00	200.000,00
				0,00	**600.000,00**	**600.000,00**

LAZIO

N. INTERV.	area di riferimento atto di indirizzo e Regolam.	BENEFICIARIO	PROGETTO	2011	2012	TOTALE
1	a	Provveditorato interregionale per il Lazio, Abruzzo e Sardegna	CIVITA CASTELLANA - Progetto preliminare di messa in sicurezza e recupero di alcuni ambienti all'interno del Forte Sangallo	0,00	500.000,00	500.000,00
2	a	Soprintendenza alla galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea	ROMA Riordinamento e riallestimento della Galleria nazionale d'arte moderna	400.000,00	0,00	400.000,00
3	a	Comunità di Sant'Egidio	Lavori di restauro, ristrutturazione e adeguamento ai fini funzionali dell'antico Complesso Ospedaliero 'Ospedale San Gallicano' Roma	0,00	800.000,00	800.000,00
4	a	Fondazione MAXXI	ROMA - Conservazione,valorizzazione allestimento MUSEO MAXXI	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5	a	Provincia d'italia della Compagnia di Gesù	Recupero e valorizzazione del Fondo Librario Antico dei Gesuiti italiani 2	0,00	100.000,00	100.000,00
6	a	Associazione Culturale Esperia	ESPERIA	500.000,00	0,00	500.000,00
7	a	Rettoria della Chiesa del SS. Nome di Gesù all'Argentina in Roma	ROMA - Allestimento museale della Cappella della Natività nella Chiesa del SS.Nome di Gesù all'Argentina in Roma	0,00	200.000,00	200.000,00
8	a	Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale per l'amministrazione del Fondo Edifici di Culto	ROMA - Valorizzazione ai fini turistico-culturale degli ambienti ipogei sottostanti le chiese di S. Salvatore in Onda, SS. Silvestro e Martino ai Monti, S. Crisogono e S. Pudenziana in Roma	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9	a	Accademia Nazionale di San Luca	ROMA - Restauro della Chiesa dei SS. Luca e Martina in Roma	0,00	450.000,00	450.000,00
10	a	Comune di Tivoli	Il sistema degli accessi al sito di Villa Adriana	0,00	500.000,00	500.000,00
11	b	Provveditorato interregionale per il Lazio, Abruzzo e Sardegna	PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA - TENUTA DI CASTELPORZIANO - Restauro conservativo della Villa Imperiale di Tor Paterno	0,00	308.000,00	308.000,00

12	b	COMUNE DI SPERLONGA	ABITARE IN VILLA - DAL II SEC. a. C. AL TARDO ANTICO - DALLA VILLA PRODUTTIVA ALLE RESIDENZE D'OTIUM - VILLA PRATO E COMPLESSO ARCHEOLOGICO DELLA VILLA DI TIBERIO A SPERLONGA 'INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
13	b	COMUNE DI VITERBO	Tutela conservazione e valorizzazione delle mura civiche di Viterbo	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
14	b	Fondazione Diritti Genetici	Recupero e valorizzazione del Castellaccio di Monteroni	1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
15	c	ASSOCIAZIONE MUSICALE FESTINA LENTE	Festival Barocco VI edizione 2010	100.000,00	0,00	100.000,00
16	c	Associazione Avvertenze Generali	AVVERTENZE GENERALI	200.000,00	0,00	200.000,00
17	c	FONDAZIONE FLAVIO VESPASIANO	Reate Festival 2010	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
18	c	Società Dante Alighieri	IL MONDO SALVATO DALLA POESIA - 'In viaggio con Dante'; 'in viaggio con i poeti'	120.000,00	0,00	120.000,00
19	c	Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura	Storicamente Contemporanei	200.000,00	0,00	200.000,00
20	c	Associazione culturale "Comunicare Cultura"	"Verso il 2011. I Padri Fondatori"	120.000,00	0,00	120.000,00
21	c	Europa Musica Associazione Culturale	Cento Città in Musica	250.000,00	0,00	250.000,00
22	c	Fondazione Musica per Roma	Festival Internazionale di Villa Adriana	200.000,00	0,00	200.000,00
23	c	Fondazione centro sperimentale di cinematografia	LAVORI DI RESTAURO, RIPARAZIONE FISICA, PRESERVAZIONE E DUPLICAZIONE DI PELLICOLE SU SUPPORTO DI CELLULOIDE E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO MAGAZZINO PELLICOLE INFIAMMABILI	250.000,00	400.000,00	650.000,00
24	c	LINK ACADEMY S.c.a.r.l.	Link Theatre	350.000,00	0,00	350.000,00
25	c	Teatro dell'Opera di Roma	"CENTOTRENT'ANNI DI MUSICA" - TEATRO DELL'OPERA DI ROMA	400.000,00	0,00	400.000,00
26	c	Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettuta e l'arte contemporanee	ITALIA versus Biennale di Venezia. Arte e architettura italiane nel confronto internazionale	400.000,00	0,00	400.000,00
27	c	Centro per il libro e la lettura	Invito alla lettura	900.000,00	1.100.000,00	2.000.000,00
				7.390.000,00	9.858.000,00	17.248.000,00

LIGURIA

N. INTERV.	area di riferimento atto di indirizzo e Regolam.	BENEFICIARIO	PROGETTO	2011	2012	TOTALE
1	a	Comune di Imperia	Il Planetario di Imperia	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2	b	Comune di Cogorno	Progetto "LE VIE DELL'ACQUA"	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
				0,00	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**

LOMBARDIA

N. INTERV.	area di riferimento atto di indirizzo e Regolam.	BENEFICIARIO	PROGETTO	2011	2012	TOTALE
1	a	COMUNE DI TRADATE	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE EX CONVENTO DEI PADRI SERVITI DI TRADATE	0,00	500.000,00	500.000,00
2	a	Fondazione La Triennale di Milano	La Triennale di Milano 2010: rinnovamenti strutturali e nuovi servizi culturali.	2.000.000,00		2.000.000,00
3	a	COMUNE DI ARCORE	RESTAURO CONSERVATIVO CAPPELLA VELA - VILLA BORROMEO D'ADDA	0,00	200.000,00	200.000,00
4	a	Direzione regionale Lombardia	MILANO- PALAZZO LITTA-restauro delle coperture e delle facciate del fabbricato "B"	600.000,00	400.000,00	1.000.000,00
5	b	Provveditorato interregionale per la Lombardia e la Liguria	Certosa di Pavia (PV) - Ripristino mura di recinzione del Monumento Nazionale della Certosa di Pavia	0,00	500.000,00	500.000,00
6	b	Provveditorato interregionale per la Lombardia e la Liguria	Completamento rifacimento facciate edificio del Castello in adiacenza Torrione (simbolo della città di Lodi), ispezione e restauro percorsi sotterranei sotto il Castello, manutenzione conservativa mura di Lodi adiacenti al Castello	0,00	350.000,00	350.000,00
7	c	Fondazione Teatro alla Scala	Rinnovamento del repertorio di allestimenti d'opera e balletto del Teatro alla Scala in funzione degli impegni per l'Anno Verdiano e Wagneriano (2013) e dell'Expo 2015 a Milano	1.600.000,00	700.000,00	2.300.000,00
8	c	Fondazione Piero Portaluppi	L'opera italiana in video: Tutto Verdi, i capolavori di Rossini al Rossini Opera Festival e Gli altri capolavori del melodramma	900.000,00	0,00	900.000,00
				5.100.000,00	**2.650.000,00**	**7.750.000,00**

MARCHE

N. INTERV.	area di riferimento atto di indirizzo e Regolam.	BENEFICIARIO	PROGETTO	2011	2012	TOTALE
1	a	Provveditorato interregionale per l'Emilia Romagna e le Marche	Lavori di restauro e risanamento conservativo dell'ex convento di S.Agostino - 1° stralcio	0,00	660.000,00	660.000,00
2	b	Provveditorato interregionale per l'Emilia Romagna e le Marche	Lavori di recupero mura storiche nel territorio del comune di Loreto	0,00	584.000,00	584.000,00
3	c	FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI	LA MULTIMEDIALITÀ NEL SEGNO DI PERGOLESI	650.000,00	0,00	650.000,00
				650.000,00	**1.244.000,00**	**1.894.000,00**

MOLISE

N. INTERV.	area di riferimento atto di indirizzo e Regolam.	BENEFICIARIO	PROGETTO	2011	2012	TOTALE
1	a	Provveditorato interregionale per la Campania e il Molise	Teatro Sannitico, Santuario e Domus romanae	0,00	500.000,00	500.000,00
				0,00	**500.000,00**	**500.000,00**

PIEMONTE

N. INTERV.	area di riferimento atto di indirizzo e Regolam.	BENEFICIARIO	PROGETTO	2011	2012	TOTALE
1	a	COMUNE DI VERCELLI	La Cittadella della Cultura	0,00	700.000,00	700.000,00
2	a	FONDAZIONE TEATRO MARENCO	NOVI LIGURE - Restauro e adeguamento funzionale del Teatro Romualdo Marenco	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3	a	COMUNE DI FUBINE	RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DEI BATU'	0,00	350.000,00	350.000,00
4	a	CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE LA VENARIA REALE	Complesso Monumentale "La Venaria Reale" Interventi di Conservazione Ordinaria e Straordinaria per l'anno 2010	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5	b	Comune di Gattinara	RIPRISTINO E TUTELA DEI BENI PAESAGGISTICI, ARCHITETTONICI E CULTURALI DI GATTINARA (VC)	0,00	400.000,00	400.000,00
6	c	Fondazione del Teatro Stabile di Torino	FIABE ITALIANE/ITALIAN FOLKTALES	450.000,00	0,00	450.000,00
7	c	Comune di Verbania	"TeatroCultura"	100.000,00	0,00	100.000,00
				2.550.000,00	**3.450.000,00**	**6.000.000,00**

PUGLIA

N. INTERV.	area di riferimento atto di indirizzo e Regolam.	BENEFICIARIO	PROGETTO	2011	2012	TOTALE
1	a	Provveditorato interregionale per la Puglia e la Basilicata	Lavori di restauro e adeguamento funzionale della chiesa dell'ex convento di San Francesco della Scarpa di Bari in uso alla Soprintendenza BSAE della Puglia e di proprietà demaniale	0,00	700.000,00	700.000,00
2	a	parrocchia Cuore Immacolata di Maria	Restauro e riuso a fini culturali di Palazzo Settanni	0,00	500.000,00	500.000,00
				0,00	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**

SARDEGNA

N. INTERV.	area di riferimento atto di indirizzo e Regolam.	BENEFICIARIO	PROGETTO	2011	2012	TOTALE
1	b	Università di Padova/Dipartimento di Archeologia	ARCHEOPAD NORA. Guida interattiva per il sito archeologico	0,00	200.000,00	200.000,00
2	c	TEATRO LIRICO DI CAGLIARI - FONDAZIONE	Interventi di adeguamento e valorizzazione delle strutture, nonche' di promozione dell'attivita' del Teatro Lirico di Cagliari	500.000,00	0,00	500.000,00
				500.000,00	**200.000,00**	**700.000,00**

SICILIA

N. INTERV.	area di riferimento atto di indirizzo e Regolam.	BENEFICIARIO	PROGETTO	2011	2012	TOTALE
1	a	Comune di Trapani	Progetto di primo stralcio per la realizzazione di un nuovo teatro all'interno di Palazzo Lucatelli, ex Ospedale S.Antonio	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2	a	Comune di Gualtieri Sicaminò	Distretto Culturale delle Antiche Tecniche Produttive dell?Area Gallo-Niceto	0,00	200.000,00	200.000,00
3	b	Provveditorato interregionale per la Sicilia e la Calabria	Lavori di riqualificazione del prospetto principale e delle coperture del Corpo monumentale del complesso Malaspina (ex villa Sperlinga) di Palermo	0,00	690.000,00	690.000,00
4	b	Pantelleria Ricerche S.c.a r.l.	Completamento del progetto di fruizione e musealizzazione degli itinerari archeologici subacquei in prossimità delle infrastrutture dell'isola di Pantelleria	0,00	400.000,00	400.000,00
5	c	Associazione Festival Internazionale del Val di Noto Magie Barocche	4° Festival Internazionale del Val di Noto Magie Barocche	200.000,00	0,00	200.000,00
				200.000,00	**3.290.000,00**	**3.490.000,00**

TOSCANA

N. INTERV.	area di riferimento atto di indirizzo e Regolam.	BENEFICIARIO	PROGETTO	2011	2012	TOTALE
1	a	Fondazione Musei Senesi	Visita il Museo e Vivi il Territorio. Progetti di Musealizzazione Evoluta nelle Terre di Siena	0,00	500.000,00	500.000,00
2	a	COMUNE DI PONTREMOLI	Adeguamento funzionale del museo delle statue stele lunigianesi nel castello del piagnaro	0,00	400.000,00	400.000,00
3	a	Comune di Viareggio - Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea	Realizzazione dell'Atelier della stampa d'arte contemporanea dedicato al Centro di alta formazione (Master) in tecniche calcografiche	160.000,00	240.000,00	400.000,00
4	a	Comune di Barga	Completamento del restauro della Casa Pascoli nell'ambito di un progetto dl recupero del sistema Pascoliano per la realizzazione del Borgo della Poesia	0,00	700.000,00	700.000,00
5	a	Associazione Culturale Metamorfosi	Progetto di promozione, valorizzazione e tutela del patrimonio di Michelangelo Buonarroti della Fondazione Casa Buonarroti e della Casa Buonarroti	0,00	500.000,00	500.000,00
6	c	FONDAZIONE CENTRO STUDI RINASCIMENTO MUSICALE	PLATONISMO MUSICALE. CANTO UMANISTICO	170.000,00	0,00	170.000,00
				330.000,00	**2.340.000,00**	**2.670.000,00**

TRENTINO ALTO ADIGE

N. INTERV.	area di riferimento atto di indirizzo e Regolam.	BENEFICIARIO	PROGETTO	2011	2012	TOTALE
1	c	IL GAVIALE Società Cooperativa	FIES FACTORY Progetto di Centrale Fies, Ambienti per la Performing Art	200.000,00	0,00	200.000,00
				200.000,00	**0,00**	**200.000,00**

UMBRIA

N. INTERV.	area di riferimento atto di indirizzo e Regolam.	BENEFICIARIO	PROGETTO	2011	2012	TOTALE
1	a	CUSTODIA GENERALE DEL SACRO CONVENTO DI SAN FRANCESCO DEI FRATI MINORI CONVENTUALI/ENTE MORALE	Lavori di ristrutturazione dei locali ipogei sottostanti la piazza di S. Francesco in Assisi.	0,00	700.000,00	700.000,00
2	a	COMUNE DI ORVIETO	completamento del piano terreno del complesso di San Francesco sede della nuova biblioteca pubblica "L.Fumi".	0,00	300.000,00	300.000,00
3	a	Arcidiocesi di Spoleto-Norcia	Polo Culturale Diocesano di Spoleto	0,00	500.000,00	500.000,00
4	b	FAI - Fondo Ambiente Italiano	Bosco di S. Francesco. Restauro paesaggistico	0,00	600.000,00	600.000,00
				0,00	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**

VENETO

N. INTERV.	area di riferimento atto di indirizzo e Regolam.	BENEFICIARIO	PROGETTO	2011	2012	TOTALE
1	a	Provveditorato interregionale per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia	PADOVA - Basilica di Santa Giustina	0,00	404.000,00	404.000,00
2	a	Provveditorato interregionale per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia	LAVORI di consolidamento statico e restauro conservativo della Chiesa di San Gerardo Sagredo	0,00	650.000,00	650.000,00
3	a	Università degli Studi di Padova	Museo della Scienza di Palazzo Cavalli	0,00	700.000,00	700.000,00
4	a	Basilica di S. Antonio in Padova	Restauro conservativo delle coperture in legno dei transetti complesso della Basilica del Santo in Padova	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5	a	Diocesi Patriarcato di Venezia	Restauro del CAMPANILE DELLA BASILICA DI SANTA MARIA ASSUNTA A TORCELLO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6	a	Fondazione La Biennale di Venezia	Programma di riqualificazione funzionale per le attività permanenti della Biennale. Palazzo Ca Giustinian - Sala delle Colonne e Palazzo delle Esposizioni (ex Padiglione Italia) Biblioteca della Biennale - Asac	500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
7	b	COMUNE DI CITTADELLA	RESTAURO E VALORIZZAZIONE SISTEMA FORTIFICATO MEDIOEVALE DI CITTADELLA - PONTI DI ACCESSO ALLA CITTA'	0,00	448.000,00	448.000,00
				500.000,00	**5.702.000,00**	**6.202.000,00**

INTERVENTI VARI

N. INTERV.	area di riferimento atto di indirizzo e Regolam.	BENEFICIARIO	PROGETTO	2011	2012	TOTALE
1	a	Segretariato generale	LA RETE DEI MUSEI	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
2	b	Segretariato generale	150° I luoghi della memoria	10.150.000,00	0,00	10.150.000,00
3	b	ARCUS SPA	Spese strumentali agli investimenti	0,00	500.000,00	500.000,00
4	c	Direzione Generale Cinema	Cinema per l'Abruzzo	200.000,00	0,00	200.000,00
5	c	Direzione Generale Spettacolo	Attività Internazionali per accordi bilaterali	1.097.000,00	670.000,00	1.767.000,00
				14.647.000,00	**1.170.000,00**	**15.817.000,00**
			TOTALE GENERALE	**38.190.435,69**	**46.904.000,00**	**85.094.435,69**

11A04924
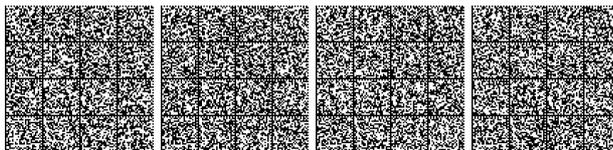
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 7 aprile 2011.

Trattamento dati per attività di propaganda elettorale - Esonero dall'informativa.

IL GARANTE

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 130, commi 3-*bis* e ss. del Codice come da ultimo emendato dall'art. 20-*bis* del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 20 novembre 2009, n. 166 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 215 del 24 novembre 2009), che consente il trattamento dei dati personali degli intestatari di utenze pubblicate negli elenchi telefonici per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, salvo che gli interessati non abbiano esercitato il diritto di opposizione mediante l'iscrizione nel «registro pubblico delle opposizioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 2010 relativo al «Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali»;

Considerato che il 15 e 16 maggio 2011 si terranno le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, con eventuali turni di ballottaggio che si terranno il 29 e il 30 maggio 2011;

Considerato che il 12 e 13 giugno 2011 si terrà, altresì, una consultazione referendaria;

Considerato che partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati intraprendono numerose iniziative di selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione e di propaganda elettorale e referendaria, e che ciò comporta l'impiego di dati personali per l'inoltro di messaggi elettorali e politici al fine di rappresentare le proprie posizioni in relazione alle menzionate consultazioni elettorali e referendarie;

Considerato che il diritto riconosciuto a tutti i cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (art. 49 Cost.) deve essere esercitato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone cui si riferiscono i dati utilizzati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 2 del Codice;

Considerato che le recenti modifiche di natura legislativa e regolamentare citate hanno introdotto una deroga al principio generale dell'obbligo di acquisizione del consenso libero, specifico e informato degli interessati che opera esclusivamente in relazione ai trattamenti, analiticamente individuati, volti ad effettuare telefonate con operatore per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;

Considerato pertanto che tali modifiche non operano con riguardo ai trattamenti di dati personali effettuati per l'inoltro di messaggi elettorali e politici in relazione alle menzionate consultazioni elettorali e referendarie, per i quali resta ferma la necessità di acquisire preventivamente il consenso informato degli interessati ai sensi degli artt. 13 e 23 del Codice;

Considerato altresì che il consenso dell'interessato deve essere preventivamente acquisito anche quando il trattamento dei dati personali per finalità di comunicazione e di propaganda elettorale venga realizzato mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore nonché mediante dispositivi quali, ad esempio, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms, come previsto dall'art. 130, commi 1 e 2 del Codice;

Considerato che, se i dati sono raccolti presso l'interessato, quest'ultimo deve essere previamente informato in ordine alle finalità, alle modalità e alle altre caratteristiche del trattamento, salvo che per gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati (art. 13, commi 1 e 2, del Codice);

Visto che, se i dati non sono invece raccolti presso l'interessato, la predetta informativa è resa all'interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione (art. 13, comma 4, del Codice);

Considerato che il Garante ha il compito di dichiarare se l'adempimento all'obbligo di rendere l'informativa, da parte di un determinato titolare del trattamento, comporta o meno un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, e di prescrivere in tal caso eventuali misure appropriate (art. 13, comma 5, lett. *c)* del Codice);

Visto il provvedimento generale di questa Autorità del 7 settembre 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2005, n. 212 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1165613) - con il quale sono stati indicati i presupposti e le garanzie in base alle quali partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono utilizzare lecitamente dati personali a fini di comunicazione politica, nonché di propaganda elettorale e referendaria;
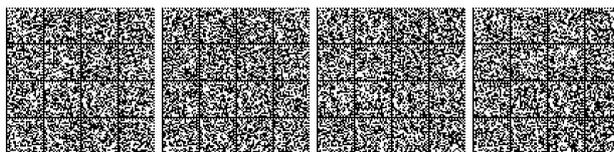
Ritenuto altresì che le prescrizioni del menzionato provvedimento devono intendersi qui integralmente richiamate, ad esclusione della lett. *b)* del punto 4, nella parte in cui si prevede l'utilizzabilità dei dati degli abbonati i cui numeri telefonici sono affiancati dall'apposito simbolo grafico che attesta il consenso per la ricezione di chiamate telefoniche a carattere promozionale indicato nell'allegato III al provvedimento del 15 luglio 2004;

Ritenuto che, alla luce delle recenti modifiche normative e regolamentari, sia superata la previsione relativa all'indicazione del predetto simbolo grafico, come già evidenziato nei provvedimenti del Garante n. 16 del 19 gennaio e n. 73 del 24 febbraio 2011;

Considerato che il quadro di garanzie e di adempimenti richiamati con il predetto provvedimento del 7 settembre 2005 opera anche in relazione alle prossime consultazioni elettorali e referendarie;

Considerato che, con il richiamato provvedimento, i soggetti che effettuano propaganda elettorale sono stati esonerati temporaneamente, a determinate condizioni, dall'obbligo di fornire previamente l'informativa ai soggetti interessati al trattamento (art. 13 del Codice);

Considerata la necessità di esonerare in via temporanea dall'obbligo di informativa di cui all'art. 13 del Codice partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati che trattano dati personali per esclusiva finalità di selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione politica o di propaganda elettorale e referendaria, nel circoscritto ambito temporale concernente le prossime consultazioni elettorali e referendarie;

Ritenuto che, applicando i princìpi affermati nel citato provvedimento del 7 settembre 2005 a proposito dell'obbligo di informativa, deve ritenersi proporzionato rispetto ai diritti degli interessati esonerare il soggetto che utilizza i dati per esclusivi fini di propaganda elettorale e referendaria dall'obbligo di rendere l'informativa, sino alla data del 30 settembre 2011; ciò con riferimento alle sole ipotesi in cui:

1) i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati, oppure

2) il materiale propagandistico sia di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non renda possibile inserire un'idonea informativa anche sintetica;

Ritenuto che, decorsa la data del 30 settembre 2011, partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possano continuare a trattare (anche mediante mera conservazione) i dati personali raccolti lecitamente secondo le modalità indicate nel predetto provvedimento del 7 settembre 2005, per esclusive finalità di selezione di candidati, propaganda elettorale e referendaria e di connessa comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 30 novembre 2011, nei modi previsti dall'art. 13 del Codice;

Ritenuto che, nel caso in cui partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati non informino gli interessati entro il predetto termine del 30 novembre 2011 nei modi previsti dall'art. 13 del Codice, i dati dovranno essere cancellati o distrutti;

Rilevato che l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice, con riferimento ai quali il titolare del trattamento è tenuto a fornire un idoneo riscontro;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Tutto ciò premesso, il Garante:

a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. *c)*, del Codice, prescrive ai titolari di trattamento interessati, al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, di adottare le misure necessarie ed opportune individuate nel provvedimento generale di questa Autorità del 7 settembre 2005, le cui prescrizioni si intendono integralmente richiamate nel presente provvedimento, ad esclusione della lett. *B)* del punto 4, nella parte in cui si prevede l'utilizzabilità dei dati degli abbonati i cui numeri telefonici sono affiancati dal simbolo grafico che attesta il consenso per la ricezione di chiamate telefoniche a carattere promozionale indicato nell'allegato III al provvedimento del 15 luglio 2004, in quanto tale previsione risulta superata dalle recenti modifiche legislative e regolamentari, come già evidenziato nei provvedimenti del Garante n. 16 del 19 gennaio e n. 73 del 24 febbraio 2011;

b) ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Codice dispone che partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possano prescindere dal rendere l'informativa agli interessati, sino al 30 settembre 2011, solo se:

1) i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati, oppure

2) il materiale propagandistico sia di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non renda possibile inserire un'idonea informativa anche sintetica;

c) che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.

Roma, 7 aprile 2011

Il presidente e relatore: PIZZETTI

Il segretario generale: DE PAOLI

11A05036

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 8 aprile 2011.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. del 6 maggio 1996, n. 1885 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 77;

Vista la deliberazione adottata nell'adunanza del 7 marzo 2011, con la quale il Senato accademico, ai sensi della superiore norma, ha approvato la proposta di modifica del summenzionato Statuto mediante l'inserimento, in seno al titolo III del medesimo relativo agli organi ausiliari centrali dell'Università, dell'art. 13-*quater*, concernente il collegio di disciplina;

Vista la nota rettorale del 8 marzo 2011, prot. n. 15013, con la quale la predetta deliberazione del Senato accademico è stata trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i controlli di competenza;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 29 marzo 2011, prot. n. 1738, con la quale è stata comunicata l'assenza di rilievi di legittimità o di merito in ordine alla proposta di modifica trasmessa;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla emanazione del decreto di modifica del suindicato Statuto;

Tutto ciò premesso;

Decreta:

Art. 1.

Il vigente Statuto dell'Università degli studi di Catania è modificato mediante l'inserimento del seguente articolo:

Art. 13-*quater*

Collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina è un organo di Ateneo competente a istruire i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e ad esprimere in merito il parere di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, operando secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio.

2. Il collegio di disciplina è articolato in tre sezioni, ciascuna composta da docenti universitari a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno, di cui tre membri effettivi e due supplenti.

La prima sezione è composta da professori ordinari ed opera solo nei confronti dei professori ordinari; la seconda sezione è composta da professori associati ed opera solo nei confronti dei professori associati; la terza sezione è composta da ricercatori ed opera solo nei confronti dei ricercatori.

3. I componenti delle sezioni sono scelti dal Senato accademico, con voto riservato ai soli docenti, su proposta delle strutture didattiche, e nominati con decreto rettorale.

Ciascuna struttura didattica propone una terna di nominativi (un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore), individuati, a scrutinio segreto, tra i suoi componenti. Sui nominativi proposti si esprime il Senato accademico, scegliendo, a scrutinio segreto, i cinque componenti di ogni sezione. Ciascun senatore avente diritto a voto potrà esprimere fino a due preferenze per ognuna delle sezioni da comporre. I tre docenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti saranno nominati membri effettivi della sezione, i due docenti che seguono in ordine di voto saranno nominati membri supplenti. In caso di parità di voti, verrà scelto il più anziano nel ruolo; in caso di parità di decorrenza di anzianità nel ruolo, il più anziano di età. Nel caso in cui abbiano ottenuto voti meno di cinque docenti, si procederà immediatamente a nuova votazione al fine di integrare la composizione della sezione.

I componenti del collegio di disciplina durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta.

4. Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a diverse fasce, ovvero, insieme, professori e ricercatori, il collegio opererà «a sezioni congiunte», composte da tutti i componenti delle sezioni competenti.

5. Ciascuna sezione è presieduta dal componente più anziano nel ruolo. In caso di seduta «a sezioni congiunte», la presidenza del collegio spetta al decano di fascia più elevata.

6. In caso di assenza o di impedimento del componente effettivo, subentra il supplente della stessa sezione più anziano nel ruolo.

7. Le delibere del collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto più favorevole al docente sottoposto a procedimento disciplinare.

8. Il rettore sospende cautelarmente dall'ufficio e dallo stipendio la persona sottoposta a procedimento disciplinare, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione.

9. Il procedimento disciplinare avanti al collegio è disciplinato dalla normativa vigente.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e la modifica entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà, altresì, pubblicato sul sito internet di questa Università.

Catania, 8 aprile 2011

Il rettore: RECCA

11A04968

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Casodex»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 490 del 16 marzo 2011

Titolare AIC: ASTRAZENECA S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Volta - Via F. Sforza, 20080 - Basiglio - Milano - Codice Fiscale 00735390155

Medicinale: **CASODEX**

Variazione AIC: B.I.b.1.c Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo - Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova
B.I.a.1.b Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente, i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - Introduzione di un nuovo fabbricante della sostanza attiva che ha il sostegno di un ASMF (Master File della sostanza attiva)
B.I.a.2 Modifiche nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva: altra variazione

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

Sono autorizzate le modifiche, presentate in forma di "Grouping", come di seguito specificato:

Aggiunta produttore di p.a. bicalutamide metacrilamide:

Excella GmbH – Nuernberger Strasse 12 – 90537 Feucht (Germania) – fase di produzione

Valdepharm – Parc Industriel d'Incarville 27106 Val de Reuil Cedex (Francia) – fase di micronizzazione

con modifica del processo di produzione

Il p.a. è controllato secondo le seguenti specifiche

Specifica
Caratteristiche
Descrizione polvere bianca o quasi bianca

Identificazione	
IR spettrofotometria	conforme
HPLC	conforme
Valori caratteristici	
Punto di fusione (°C)	192.0 -197.0 (DSC metodo)
Rotazione ottica specifica (°)	- 0.10 - + 0.10
Purezza	
Chiarezzza della soluzione (FTU)	≤5.0 (5% w/v soluzione in acetone)
Perdita all'essiccamento (%)	≤ 0.5
Acqua (%w/w)	≤0.20
Ceneri solforiche (%)	≤0.10
Metalli pesanti (ppm)	≤10
Impurezze correlate (HPLC)	
BIC Acid S-Diossido (%)	≤0.10
BIC 4-Fluorofenilmetilsulfone (%)	≤0.10
BIC meso-Dimero (%)	≤0.10
BIC rac-Dimero (%)	≤0.10
Altre impurezze singole (%)	≤0.10
Totale altre impurezze (%)	≤0.30
Impurezze totali correlate (%)	≤0.5
Solventi residui (GC)	
Metilisobutilchetone (ppm)	3000
Metanolo (ppm)	1500
Etanolo (ppm)	1000
Dosaggio p.a. (HPLC) (%)	98.0-102.0
Grandezza particelle	
Area di superficie specifica	1.70-2.90 m^2/g (test eseguito da AstraZeneca UK Ltd, Macclesfield)

relativamente alle confezioni sottoelencate:
AIC N. 031113018 - "50 mg compresse rivestite con film" 28 compresse
AIC N. 031113020 - "150 mg compresse rivestite con film" 28 compresse

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A04405
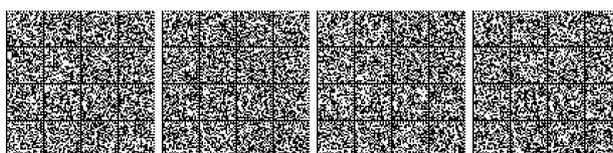
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tau-Tux»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 491 del 16 marzo 2011

Medicinale: TAU-TUX.

Titolare A.I.C.: Sigma - Tau industrie farmaceutiche riunite Spa con sede legale e domicilio fiscale in viale Shakespeare, 47, 00144 - Roma - Codice Fiscale 00410650584.

Variazione A.I.C.: B.II.d.1.e modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato - è autorizzata la modifica della specifica (volume medio) del medicinale:

da: volume medio dell'unità farmaceutica: 30-33 ml;

a: volume medio dell'unità farmaceutica: 28.5-31.5 ml;

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 026973026 - «6% gocce orali,soluzione» flacone 30 ml;

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A04406

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clivarina»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 492 del 16 marzo 2011

Medicinale: CLIVARINA.

Titolare A.I.C.: Abbott S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina km 52 - Campoverde di Aprilia, 04010 - Campoverde di Aprilia - Latina - Codice fiscale 00076670595.

Variazione A.I.C.: B.III.2.b Modifica al fine di conformarsi alla farmacopea europea o alla farmacopea nazionale di uno stato membro - Modifica al fine di conformarsi ad un aggiornamento della monografia applicabile della farmacopea europea o della farmacopea nazionale di uno stato membro.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato - È autorizzata la modifica relativa all'adeguamento delle specifiche del principio attivo alla pertinente monografia della Ph. Eur. edizione corrente:

da: farmacopea europea, 6° edizione;

a: farmacopea europea edizone corrente,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028694014 - «1750 UI/0,25 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 2 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 028694026 - «1750 UI/0,25 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 5 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 028694038 - «1750 UI/0,25 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 028694040 - «4200 UI/0,6 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 5 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 028694053 - «4200 UI/0,6 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 028694091 - «6300 UI/0,9 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 5 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 028694103 - «6300 UI/0,9 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 siringhe preriempite.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A04407

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Elettrolitica di reintegrazione con sodio gluconato Galenica Senese».

Estratto determinazione V&A.N/n. 489 del 16 marzo 2011

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «Elettrolitica di reintegrazione con sodio gluconato galenica senese», anche nelle forme e confezioni: "soluzione per infusione" flacone in pp 500 ml; "soluzione per infusione" 20 flaconi in pp 500 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Titolare AIC: Industria farmaceutica Galenica Senese S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Cassia Nord, 351, 53014 - Monteroni D'arbia - Siena - Codice Fiscale 00050110527.

Confezione: «soluzione per infusione» flacone in pp 500 ml - AIC n. 029841095 (in base 10) 0WGPQ7 (in base 32)

Forma farmaceutica: Soluzione per infusione

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo:

Clean Consult International SpA - Via Padula, 64/66 - 80030 Castello di Cisterna (Napoli)

Potassio cloruro: K + S Kali GmbH - Werk Werra Postfach, 1163 36267 Philippsthal - Germania

Sodio cloruro: ESCO European Salt Company GmbH & Co KG – Landschaftstrasse 1, Hannover (Germania); Salinen Austria AG – Steinkogelstrasse, 30 4802 Ebensee (Austria);

Magnesio cloruro esaidrato: Macco Organiques S.R.O. – Zahradni 46 – 79201 Bruntal – Repubblica Ceca;

Sodio acetato triidrato: Prochimica Novarese SpA – Via Marconi 21 - 28060 S. Pietro Mosezzo (Novara);

Sodio gluconato: Jungbunzlauer SA – Z.I. et Portuarie BP 32 67390 Marckolsheim – Francia;

Produttore del prodotto finito: Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l. stabilimento sito in via Cassia Nord 351 - 53014 Monteroni d'Arbia - Siena (tutte).

Composizione: 1000 ml di soluzione per infusione contengono:

Principio Attivo: sodio cloruro 5,26 g; potassio cloruro 0,37 g; magnesio cloruro esaidrato 0,31 g; sodio acetato triidrato 3,67 g; sodio gluconato 5,02 g

Eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml

Confezione: "soluzione per infusione" 20 flaconi in pp 500 ml - A.I.C. n. 029841107 (in base 10) 0WGPQM (in base 32).

Forma farmaceutica: Soluzione per infusione.

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo:

Clean Consult International SpA - Via Padula, 64/66 - 80030 Castello di Cisterna (Napoli);

Potassio cloruro: K + S Kali GmbH – Werk Werra Postfach, 1163 - 36267 Philippsthal – Germania.

Sodio cloruro: ESCO European Salt Company GmbH & Co KG - Landschaftstrasse 1, Hannover (Germania); Salinen Austria AG - Steinkogelstrasse, 30 4802 Ebensee (Austria);

Magnesio cloruro esaidrato: Macco Organiques S.R.O. - Zahradni 46 - 79201 Bruntal - Repubblica Ceca;

Sodio acetato triidrato: Prochimica Novarese SpA - Via Marconi 21 - 28060 S. Pietro Mosezzo (Novara);

Sodio gluconato: Jungbunzlauer SA – Z.I. et Portuarie BP 32 67390 Marckolsheim – Francia;

Produttore del prodotto finito: Industria farmaceutica Galenica Senese S.r.l. stabilimento sito in via Cassia Nord 351 - 53014 Monteroni d'Arbia - Siena (tutte)

Composizione: 1000 ml di soluzione per infusione contengono:

Principio Attivo: sodio cloruro 5,26 g; potassio cloruro 0,37 g; magnesio cloruro esaidrato 0,31 g; sodio acetato triidrato 3,67 g; sodio gluconato 5,02 g

Eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: Reintegrazione di fluidi e di elettroliti. Trattamento degli stati lievi di acidosi.
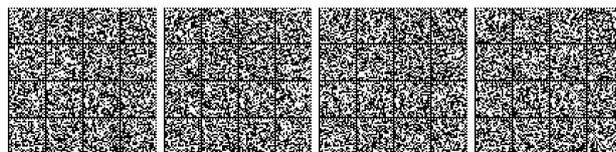
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 029841095 - «soluzione per infusione» flacone in pp 500 ml

«C»

Confezione: A.I.C. n. 029841107 - «soluzione per infusione» 20 flaconi in pp 500 ml

«C»

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 029841095 - «soluzione per infusione» flacone in pp 500 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Confezione: A.I.C. n. 029841107 - «soluzione per infusione» 20 flaconi in pp 500 ml - OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A04408

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ringer acetato Galenica Senese»

Estratto determinazione V&A.N/n. 488 del 16 marzo 2011

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «RINGER ACETATO GALENICA SENESE», anche nelle forme e confezioni: "soluzione per infusione" 1 flacone in pp da 500 ml; "soluzione per infusione" 20 flaconi in pp da 500 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Titolare AIC: Industria farmaceutica Galenica Senese S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Cassia Nord, 351, 53014 - Monteroni D'arbia - Siena - Codice Fiscale n. 00050110527.

Confezione: «soluzione per infusione» 1 flacone in pp da 500 ml - A.I.C. n° 029868116 (in base 10) 0WHJ2N (in base 32)

Forma farmaceutica: Soluzione per infusione

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo:

Clean Consult International S.p.A. - Via Padula, 64/66 - 80030 Castello di Cisterna (Napoli)

Potassio cloruro: K + S Kali GmbH - Werk Werra Postfach, 1163 36267 Philippsthal - Germania.

Sodio cloruro: ESCO European Salt Company GmbH & Co KG – Landschaftstrasse 1, Hannover (Germania); Salinen Austria AG - Steinkogelstrasse, 30 4802 Ebensee (Austria);

Calcio cloruro diidrato: Chemische Fabrik Lehrte - Kothenwaldstr. 2-6 31275 Lehrte – Germany;

Sodio acetato triidrato: Prochimica Novarese SpA - Via Marconi 21 - 28060 S. Pietro Mosezzo (Novara);

Produttore del prodotto finito: Industria Farmaceutica Galenica Senese S.R.L. stabilimento sito in via Cassia Nord 351 - 53014 Monteroni d'Arbia - Siena (tutte)

Composizione: 1000 ml di soluzione per infusione contengono:

Principio attivo: sodio cloruro 6 g; potassio cloruro 0,3 g; calcio cloruro diidrato 0,22 g; sodio acetato triidrato 4 g

Eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml

Confezione: "soluzione per infusione" 20 flaconi in pp da 500 ml - A.I.C. n. 029868128 (in base 10) 0WHJ30 (in base 32).

Forma farmaceutica: Soluzione per infusione.

Produttore del principio attivo:

Clean Consult International SpA - Via Padula, 64/66 - 80030 Castello di Cisterna (Napoli).

Potassio cloruro: K + S Kali GmbH - Werk Werra Postfach, 1163 36267 Philippsthal - Germania.

Sodio cloruro: ESCO European Salt Company GmbH & Co KG - Landschaftstrasse 1, Hannover (Germania); Salinen Austria AG - Steinkogelstrasse, 30 4802 Ebensee (Austria);

Calcio cloruro diidrato: Chemische Fabrik Lehrte - Kothenwaldstr. 2-6 31275 Lehrte - Germany;

Sodio acetato triidrato: Prochimica Novarese S.p.a. - Via Marconi 21 - 28060 S. Pietro Mosezzo (Novara);

Produttore del prodotto finito: Industria farmaceutica Galenica Senese S.r.l. stabilimento sito in via Cassia Nord 351 – 53014 Monteroni d'Arbia - Siena (tutte)

Composizione: 1000 ml di soluzione per infusione contengono:

Principio attivo: sodio cloruro 6 g; potassio cloruro 0,3 g; calcio cloruro diidrato 0,22 g; sodio acetato triidrato 4 g

Eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml

Indicazioni terapeutiche: Nella terapia sostitutiva delle perdite di fluidi extracellulari ed elettroliti, quando è necessario correggere stati acidosici lievi e moderati ma non gravi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 029868116 - «soluzione per infusione» 1 flacone in pp da 500 ml

Classe: «C».

Confezione: A.I.C. n. 029868128 - «soluzione per infusione» 20 flaconi in pp da 500 ml -

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 029868116 - «soluzione per infusione» 1 flacone in pp da 500 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Confezione: A.I.C. n. 029868128 - «soluzione per infusione» 20 flaconi in pp da 500 ml - OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A04409

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI CHIETI

Provvedimenti concernenti marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 6 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che in data 24 marzo 2011 la ditta sotto specificata, ha presentato regolare denuncia di smarrimento dei seguenti punzoni:

135-CH n. 2 punzoni prima grandezza;

135-CH n. 2 punzoni seconda grandezza.

Marchio	Ragione sociale	Sede
135-CH	G & G S.r.l.	Via D. Pugliesi, 2 -66026 Ortona (CH)

Si diffidano gli eventuali detentori dei suddetti punzoni indicati come «smarriti», qualunque sia il titolo di possesso, a restituirli alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti.

11A04712

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI PALERMO

Provvedimenti concernenti marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che la sotto specificata impresa, già assegnataria del marchio a fianco della stessa indicato, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 251 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo in quanto ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha provveduto alla riconsegna dei punzoni in sua dotazione.

Impresa: Algù Preziosi S.r.l., con sede in Palermo - via Catania n. 166/168, con numero caratteristico 261 s.p.a.

11A04710

Provvedimenti concernenti marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5°, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che la sotto specificata impresa, già assegnataria del marchio a fianco della stessa indicato, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 251 dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo in quanto ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha provveduto alla riconsegna dei punzoni in sua dotazione.

Impresa: De Carli Luigi con sede dell'attività in Palermo - Piazza Meli n. 5, con numero caratteristico 146 PA.

11A04711

MINISTERO DELL'INTERNO

Abilitazione dell'organismo Bureau Veritas Italia S.p.a., in Milano, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 15 marzo 2011, l'Organismo «Bureau Veritas Italia S.p.A.» con sede in Milano - c.a.p. 20126 - Viale Monza n. 261, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di «prodotti prefabbricati di calcestruzzo» e «prodotti stradali - trattamenti superficiali» come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet www.vigilifuoco.it alla sezione «Prevenzione e sicurezza - Ultime disposizioni».

11A04287

Abilitazione dell'organismo Tecno Piemonte S.p.a., in Romagnano Sesia, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 15 marzo 2011, l'Organismo «Tecno Piemonte S.p.A.» con sede legale in Romagnano Sesia (Novara) - c.a.p. 28078 - Via C Pizzorno n. 12 e sede operativa in Lenta (Vicenza) - c.a.p. 13035 - statale Valsesia n. 20, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di «isolanti termici per edilizia» e «prodotti prefabbricati di calcestruzzo» come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet www.vigilifuoco.it alla sezione «Prevenzione e sicurezza - Ultime disposizioni».

11A04288

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 11 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale in data 30 novembre 2009.

Con ministeriale n. 24/VI/0004582/PLUR-L-11 del 14 marzo 2011 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 11, adottata dal Consiglio di Indirizzo Generale dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale (EPAP), in data 30 novembre 2009, su proposta del Consiglio di amministrazione di cui alla delibera n. 110 del 17 settembre 2009, concernente modifiche al punto 1 «Sussidi per spese di assistenza domiciliare» dell'Allegato A del regolamento per l'erogazione dei trattamenti di assistenza di cui all'articolo 19 bis.

11A04342

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Traferimento dal demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area ubicata nel comune di Scalea

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con la Agenzia del Demanio in data 14 gennaio 2011, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - nel registro n.1, foglio n. 203 in data 17 febbraio 2011, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di complessivi mq 263, ubicata nel Comune di Scalea (Cosenza), riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo Comune, al foglio di mappa n. 1 ed identificata con le particelle n. 1165 (di mq 247) e n. 1169 (di mq 16) ed indicata con apposita colorazione in risalto nelle planimetrie che sono parti integranti del decreto stesso.

11A04286
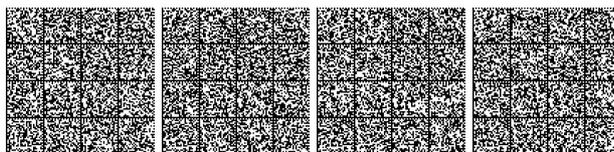
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento per la cancellazione dal registro delle imprese di 73 società cooperative aventi sede nelle regioni: Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Veneto, Campania, Lombardia, Marche, Calabria, Emilia, Liguria, Basilicata e Lazio. (Avviso n. 01/2011).

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 241/90, che è avviato il procedimento per la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria di cui all'allegato elenco, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-octiesdecies, secondo comma, del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge 241/90, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 - tel. 06/47055073 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi - Divisione IV - Viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Silvia Trento.

ALLEGATO

ELENCO N. 1/2011 DI COOPERATIVE DA CANCELLARE ART. 2545/18 2° comma

	COOPERATIVA	PR	SEDE	REGIONE	COD. FISC.	LIQ. VOL.	ADESIONE
1	SERVIZI DISTRIBUZIONE EUROPEA SOC. COOP. A R.L. P.S.C. IN LIQUIDAZIONE	TO	TORINO	PIEMONTE	07201200016	24/03/2005	
2	I.A.R.A. IMPRENDITORI AGRICOLI RIUNITI ALESSANDRINI SOCIETA' COOPERATIVA	AL	ALESSANDRIA	PIEMONTE	96002730065	24/02/2006	
3	SOCIETA' COOPERATIVA OVER IN LIQUIDAZIONE	TO	TORINO	PIEMONTE	07795640015	18/03/2005	
4	S.M.A. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TO	TORINO	PIEMONTE	08144470013	19/06/2003	UNCI
5	TERRE D'OC – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - IN LIQUIDAZIONE	TO	LUSERNA SAN GIOVANNI	PIEMONTE	08130820015	02/11/2005	
6	MILLENIUM SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIODAZIONE	TO	TORINO	PIEMONTE	08019980013	30/09/2004	UNCI
7	PROFESSION WORK SOCIETA' COOPERATIVA	TO	TORINO	PIEMONTE	08937670019	28/06/2005	
8	IL LAVORO S.C. A R.L.	CN	FABROSA SOTTANA	PIEMONTE	02615690043	17/04/2003	UNICOOP
9	BD SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	TO	TORINO	PIEMONTE	08104750016	27/09/2002	
10	LA GINCO SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	TO	TORINO	PIEMONTE	09083220013	23/12/2005	
11	TORRE CALDERINA SOCIETA' COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	BA	BISCEGLIE	PUGLIA	03285880724	12/02/1987	
12	L'IPOTENUSA SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	BA	BARI	PUGLIA	00855070728	26/10/1994	UNCI
13	A.C.L.I. PROGETTO FORUM SOC. COOP. A R.L.	BR	BRINDISI	PUGLIA	01354690743	24/06/2004	CCI
14	COOPERATIVA COFARMED DI SERVIZI – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BR	OSTUNI	PUGLIA	01341140745	12/12/1991	LEGA
15	COOPERFIN SUD -SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	BA	MODUGNO	PUGLIA	04086180728	31/12/2004	CCI
16	GARDEN LUX PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BA	ACQUAVIVA DELLE FONTI	PUGLIA	05347940727	09/11/2000	UNCI
17	COOP. ARTIGIANA DI GARANZIA DI S. SEVERO E PROVINCIA DI FOGGIA LA SOLIDALE A R.L.	FG	SAN SEVERO	PUGLIA	REA 98635	14/06/1999	UNCI
18	OCEANIA SOCIETA' COOPERATIVA	BA	BARI	PUGLIA	05614060720	23/09/2005	UNCI
19	COOPERATIVA SOCIALE AGAPE	BR	ORIA	PUGLIA	01734420746	10/03/2005	UNCI
20	COOPERATIVA ULTRARAPIDA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	OR	CABRAS	SARDEGNA	00562080952	09/02/2001	UNCI
21	COOPERATIVA VALDELSANA MENSA CO.VA.M. - SOC. COOP. A R.L.	SI	POGGIBONSI	TOSCANA	00234840528	16/12/1994	
22	CONSORZIO ARTE -GIARDINO – SOC. COOP. A R.L.	SI	TREQUANDA	TOSCANA	00135270528	18/09/2000	
23	PIEVE DI SAN PIERO – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FI	FIRENZE	TOSCANA	02055060483	10/11/1994	UNCI
24	COOPERATIVA VALLE GIOIOSA DELL'ORCIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	SI	RADICOFANI	TOSCANA	00253820526	04/10/1978	
25	4 A.D. ITALIA – SOC. COOP. A R.L. DI PRODUZIONE E LAVORO	SI	MONTEPULCIANO	TOSCANA	00527270524	21/09/1989	
26	SOCIETA' COOPERATIVA SRL AGRIMARKET	SI	CASTELNUOVO BERARDENGA	TOSCANA	00529460529	10/09/1992	
27	SOCIETA' COOPERATIVA ASCIANO MOBILI – SOC. COOP. A R.L.	SI	ASCIANO	TOSCANA	00119080521	06/10/1981	
28	FONTE AL GIUNCO – SOC. COOP. A R.L.	SI	MONTEPULCIANO	TOSCANA	00233670520	21/12/1999	
29	TOIINK ASSISTANCE – PICCOLA COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	LI	PORTOFERRAIO	TOSCANA	01415310497	11/12/2003	
30	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA S.ANTONIO SOC. COOP. A R.L.	VR	TRVENZUOLO	VENETO	80008650238	17/02/2000	CCI
31	FERCOOP PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TV	VILLORBA	VENETO	03435790260	03/12/2003	UNCI
32	LA VERA TERRA – CULTURA E PROMOZIONE UMANA COOP. A R.L. AVENTE PER SOTTOTITOLO AGRICOLTURA, AMBIENTE, ALIMENTAZIONE E SALUTE	TV	TREVISO	VENETO	01983370261	26/07/2002	UNCI
33	EURO MOLLUSCHI SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	VE	CHIOGGIA	VENETO	03269630277	31/05/2007	CCI
34	LATTERIA SOCIALE COOPERATIVA LUNGOMUSON – SOC. COOP. A R.L.	TV	CASTELCUCCO	VENETO	00280220260	23/04/1996	CCI
35	EUROPEAN SERVICE PICCOLA SOC. COOPERATIVA A R.L.	PD	VIGODARZERE	VENETO	03555810286	04/12/2003	CCI
36	AURORA PICC. SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	PD	PADOVA	VENETO	03570220289	22/03/2005	CCI
37	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' SAN GIOVANNI A R.L. IN LIQUIDAZIONE	VR	VERONA	VENETO	02862870231	16/04/2009	CCI
38	COOPERATIVA LA TORRE S.R.L.	AV	CASALBORE	CAMPANIA	01528610643	04/05/1992	CCI
39	MERIDIONALE TABACCHI – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	AV	CERVINARA	CAMPANIA	01713340642	11/12/1993	CCI
40	COOPERATIVA EDILIZIA CASE AL MARE A R.L.	NA	NAPOLI	CAMPANIA	01124900638	29/12/1982	
41	GRUPPO SARNELLI SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	NA	NAPOLI	CAMPANIA	02950040366	05/11/2007	
42	EDIL-ENOTRIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NA	CASAMARCIANO	CAMPANIA	01589540630	21/05/2003	UNICOOP
43	COOPERATIVA AGRICOLA ALFANESE – S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE	SA	ALFANO	CAMPANIA	02084960653	07/09/2005	UNICOOP
44	BOGIMA SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE	MB	LIMBIATE	LOMBARDIA	03358130965	22/11/2005	UNICOOP
45	PHEDRA SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	MI	MILANO	LOMBARDIA	03704150964	22/11/2005	
46	LE DIMORE BRESCIANE 1 S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE	BS	BRESCIA	LOMBARDIA	03615450172	28/12/2006	CCI
47	CURIGLIA-MONTEVIASCO FUTURO SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	VA	CURIGLIA CON MONTEVIASCO	LOMBARDIA	02720380126	25/10/2008	CCI
48	KING PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BS	BRESCIA	LOMBARDIA	03606730178	07/07/2003	UNICOOP
49	A.E.P. COPY – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	MI	MILANO	LOMBARDIA	03671320962	14/12/2006	UNICOOP
50	COOPERATIVA LATTE SAN MARTINO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MI	MAGENTA	LOMBARDIA	00870300159	08/05/2000	
51	SUNUGAL COOP PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	AP	CUPRA MARITTIMA	MARCHE	01482450440	28/05/2003	
52	SCAB SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLTORI BORGOPACESI A R.L. - IN LIQUIDAZIONE	PU	BORGO PACE	MARCHE	00849320411	30/12/1996	
53	L'EPOCA NUOVA – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. - IN LIQUIDAZIONE	AP	ASCOLI PICENO	MARCHE	00352190441	19/05/2004	
54	COOPERATIVA EDILIZIA BEGONIA – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	AP	FOLIGNANO	MARCHE	00360860423	29/12/2001	
55	DAIANA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RC	MELITO DI PORTO SALVO	CALABRIA	01604520807	03/12/2003	UNCI
56	COMPAGNIA DEI GENTILUOMINI DI VENTURA – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RC	REGGIO CALABRIA	CALABRIA	01081300806	11/05/1994	UNCI
57	L'AURORA – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CS	ROSE	CALABRIA	02352860783	23/04/2002	
58	FAST TRANSPORT PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	BO	BOLOGNA	EMILIA	02074641206	07/03/2005	
59	COOPERATIVA EDIFICATRICE CASTELLACCIO SOC. COOP. A R.L.	BO	IMOLA	EMILIA	00321620379	25/09/1993	
60	SERVICE POINT PICCOLA SOCIETA' COOP. A R.L.	BO	BOLOGNA	EMILIA	02186541203	24/09/2003	

61	POOLIMPIANTI – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BO	CASTENASO	EMILIA	02192741201	25/09/2003	
62	EDIL – MEC PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	BO	IMOLA	EMILIA	02075341202	17/07/2002	
63	SAN TEODORO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GE	GENOVA	LIGURIA	01347730994	13/02/2006	CCI
64	COOPERATIVA AGRICOLA CEMBRANO S.C.R.L.	SP	MAISSANA	LIGURIA	00754000115	18/12/2004	CCI
65	LA NORMANNA SOC. COOP. A R.L.	MT	TRICARICO	BASILICATA	00097830772	28/11/1991	
66	COOPERATIVA C.P.M. PICCOLA SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	06468521007	28/09/2005	UNICOOP
67	TECNO LINE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	RM	NETTUNO	LAZIO	07849671008	22/02/2008	CCI
68	COOPERATIVA COL.MAT. CENTRO SPECIALISTICA DI FISI	RM	LABICO	LAZIO	04910441007	13/12/1999	CCI
69	COOPERATIVA ITALIANA SERVIZI INTEGRATI A R.L. COOPERATIVA I.S.I. A R.L.	RM	FIUMICINO	LAZIO	05675281009	22/05/2001	UNICOOP
70	I.A.B. SOC. COOP. A R.L.	RM	ROMA	LAZIO	12622520158	03/05/2001	UNICOOP
71	EUROPA 3000 – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RM	CERVETERI	LAZIO	04432861005	20/01/1997	CCI
72	SO.DI.GEST. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RM	ROMA	LAZIO	04709681003	25/07/2002	CCI
73	AURORA 2003 – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	07640641002	20/10/2005	

11A04882
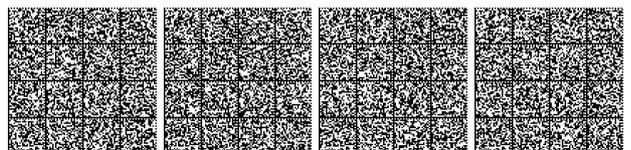
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato di rettifica relativo al decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, recante: «Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture.»

Il titolo del decreto legislativo citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 1, prima colonna, della *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 81 dell'8 aprile 2011, deve intendersi così rettificato: «Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture *stradali*.».

11A05185

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-087) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.